



ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI



LEGGE DI BILANCIO 2020

LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160

ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

NOTA DI LETTURA SULLE NORME DI INTERESSE DEI COMUNI

A cura di Eugenio Piscino

gennaio 2020

Articolo 1, commi 4 e 5 **(Deducibilità IMU)**

4. *L'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:*
- «Art. 3. - (Deducibilità dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali) - 1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento».*
5. *Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare*

Il comma 4, sostituendo l'articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2019 in tema di deducibilità dell'imposta municipale propria (IMU) relativa agli immobili strumentali, stabiliscono la deducibilità dell'IMU nella misura del 50 per cento nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (pertanto nell'anno 2019), confermando quanto previsto a legislazione vigente. La norma intende integrare la nuova disciplina IMU introdotta dal presente provvedimento.

Durante l'esame al Senato la predetta disciplina della deducibilità è stata estesa anche all'IMI - imposta immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, nonché all'IMIS - imposta immobiliare semplice istituita dalla provincia autonoma di Trento (comma 5).

Si ricorda preliminarmente che l'articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2019, cd. decreto crescita, ha progressivamente incrementato la percentuale deducibile dal reddito d'impresa e dal reddito professionale dell'IMU dovuta sui beni strumentali, sino a raggiungere la totale deducibilità dell'imposta a regime, ovvero a decorrere dal 2023 (più precisamente, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022).

Sulla disciplina della deducibilità IMU interviene il comma 772 del provvedimento in esame il quale dispone, a decorrere dal 2020, la deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. Il successivo comma 773, stabilisce, in via transitoria, che la deduzione si applichi nella misura del 60 per cento per gli anni 2020 e 2021 (ovvero per i periodi d'imposta successivi a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020), mentre l'intera deducibilità ha effetto a decorrere dal 2022, ovvero dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

In considerazione della decorrenza della nuova IMU, il comma 4 sostituisce la deducibilità "rimodulata", prevista dal decreto-legge n. 34, con la regolazione del solo anno 2019, ovvero il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, per il quale si conferma la vigente deducibilità nella misura del 50 per cento.

Si ricorda che l'articolo 3 del citato decreto legge crescita modifica a sua volta l'articolo 14, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, (cd. federalismo municipale), che dispone:

- la deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali, sia ai fini della determinazione del reddito di impresa, sia del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e l'indeducibilità dell'IMU a fini IRAP;
- l'applicazione delle predette regole anche con riferimento all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e

all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

Durante l'esame al Senato è stato introdotto il comma 5, col quale si estende la predetta disciplina della deducibilità all'IMI - imposta immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, nonché all'IMIS - imposta immobiliare semplice istituita dalla provincia autonoma di Trento.

L'articolo 80, comma 1 dello Statuto (D.P.R. n. 670/1972) conferisce alle Province autonome competenza legislativa in materia di finanza locale; in particolare, ai sensi del comma 2 esse possono istituire nuovi tributi locali e la legge provinciale disciplina i predetti tributi e i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.

La Provincia Autonoma di Trento ha istituito, in sostituzione di IMU e TASI, l'IMIS - Imposta Municipale Immobiliare Semplice, con gli articoli 1-14 della legge finanziaria provinciale per il 2015 (legge n. 14 del 2014). Essa per molti aspetti ricalca la struttura dell'ICI e dell'Imu.

La Provincia autonoma di Bolzano ha istituito e disciplinato l'imposta municipale immobiliare (IMI) con la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3. L'imposta, nel territorio della Provincia, sostituisce integralmente le imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche relative alla copertura dei servizi indivisibili.



ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

Articolo 1, comma 38

(Contributi ai comuni per investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio)

38. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 139 è sostituito dal seguente:

« 139. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2024 di 700 milioni di euro per l'anno 2025 di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti »;

b) al comma 140, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente »;

c) al comma 141, lettera c), dopo le parole: « investimenti di messa in sicurezza » sono inserite le seguenti: « ed efficientamento energetico » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento »;

d) al comma 143, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141: a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi; c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi; d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi »;

e) al comma 144, le parole: « per il 60 per cento entro il 31 luglio dell'anno di riferimento del contributo, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori » sono sostituite dalle seguenti: « per il 60 per cento alla verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori »;

f) al comma 145 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I contributi recuperati sono assegnati ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari del decreto più recente di cui al comma 141, secondo la graduatoria ivi prevista. »;

g) il comma 148 è sostituito dal seguente:

« 148. Le attività di supporto, vigilanza e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse di cui al comma 139 sono disciplinate secondo le modalità previste con decreto del Ministero dell'interno, con oneri posti a carico delle medesime risorse nel limite massimo annuale di 100.000 euro ».

Il comma 38 interviene sulla disciplina, dettata dalla legge di bilancio 2019, relativa alla concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, al fine di incrementare (da 4,9 a 8,8 miliardi di euro) gli stanziamenti per la concessione

dei contributi, includere l'efficientamento energetico degli edifici tra le opere finanziabili, e modificare i termini di affidamento dei lavori e le modalità di assegnazione dei contributi.

Al Senato è stata introdotta la riduzione del 5 per cento dei contributi previsti, nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A) e del piano di eliminazione Barriere architettoniche (P.E.B.A) entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Le disposizioni su cui operano le modifiche in esame sono quelle recate dai commi 139-148 dell'art. 1 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019). Tali commi hanno previsto l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 4,9 miliardi di euro per il periodo 2021-2033 (secondo la distribuzione annuale degli importi indicata dal comma 139, v. *infra*). Negli stessi commi sono inoltre disciplinate, tra l'altro, le procedure per la concessione (e l'eventuale revoca e successivo recupero) di tali contributi.

Le disposizioni citate sono volte, nella sostanza, a prolungare fino al 2033 quanto previsto, fino al 2020, dai commi 853 e seguenti della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), che ha disposto, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per il triennio 2018-2020, a favore dei comuni, l'assegnazione di contributi nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020.

Per un'analisi di dettaglio delle disposizioni recate dai commi 139-148 dell'art. 1 della L. 145/2018.

Si fa altresì notare che l'art. 4, comma 12-bis, del D.L. 32/2019, ha introdotto nel testo della legge di bilancio 2019 il comma 148-bis che prevede che le disposizioni procedurali dei commi da 140 a 148 si applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020 ai sensi del citato comma 853 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) e che, conseguentemente, per tali contributi sono disapplicate le disposizioni di cui ai commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della medesima legge n. 205/2017.

Incremento delle risorse da destinare ai comuni (lettera a))

La lettera a) riscrive il comma 139 della legge di bilancio 2019 al fine di:

- ampliare l'ambito temporale di applicazione della norma, prevedendo risorse anche per il 2034;
- e incrementare lo stanziamento complessivo da 4,9 a 8,8 miliardi di euro, come mostrato dalla tabella seguente:

(importi in milioni di euro)

Risorse previste dal testo vigente	Anni	Risorse previste dal testo in esame
250	2021	350
250	2022	450
250	2023	550
250	2024	550
250	2025	550
400	2026	700
450	2027	750
450	2028	750
450	2029	750
450	2030	750
450	2031	750
500	2032	800
500	2033	800
	2034	300
4.900	Totale	8.800

Condizioni per l'ammissibilità delle richieste di contributo (lettera b))

La lettera b) integra il disposto del comma 140 della legge di bilancio 2019, che disciplina le condizioni per l'ammissibilità delle richieste di contributo da parte dei comuni, al fine di introdurre un criterio aggiuntivo volto a prevedere l'esclusione, dalla possibilità di presentare la richiesta di contributo, per i comuni che risultano beneficiari (cioè assegnatari di contributi) in uno degli anni del biennio precedente.

Tipologia degli interventi finanziabili e relative priorità (lettera c))

La lettera c) integra il disposto del comma 141, che elenca le tipologie di opere finanziabili attribuendo a ciascuna le relative priorità di finanziamento, al fine di includere anche gli interventi di efficientamento energetico degli edifici tra quelli ammessi a contribuzione con priorità bassa (di livello "c", v. *infra*).

Al Senato è stato previsto che nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione barriere architettoniche (PEBA), entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5%.

Il P.U.A è uno strumento con cui il Comune provvede a dare attuazione alle previsioni del piano urbanistico comunale (P.U.C). o a dare esecuzione agli interventi di urbanizzazione e riqualificazione individuati dagli atti di programmazione previsti.

I P.E.B.A., ovvero i Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, sono gli strumenti in grado di monitorare, progettare e pianificare interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità degli edifici per tutti i cittadini. Introdotti nel 1986, con l'articolo 32, comma 21, della legge n. 41, e integrati con l'articolo 24, comma 9, della legge 104 del 1992, che ne ha esteso l'ambito agli spazi urbani, sono lo strumento individuato dalla normativa per monitorare e superare le barriere architettoniche insistenti sul territorio.

Il testo vigente del primo periodo del comma 141 della legge di bilancio 2019 prevede, tra l'altro, che l'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, con apposito decreto ministeriale, secondo il seguente ordine di priorità:

a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

- b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

La modifica in esame interviene proprio su tale ultimo livello di priorità, prevedendo che oltre alla messa in sicurezza sia incluso anche l'efficientamento energetico.

Termini di affidamento dei lavori (lettera d))

La lettera d) riscrive il primo periodo del comma 143 della legge di bilancio 2019, che disciplina i termini per l'affidamento dei lavori, prevedendo, in luogo di un unico termine uguale per tutti (e pari a 8 mesi dalla data di emanazione del decreto ministeriale di determinazione del contributo), i seguenti termini, variabili al variare del costo delle opere:



ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

Costo delle opere	Termine (in mesi decorrenti dalla data del D.M.)
fino a 100.000 euro	entro 6 mesi
compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro	entro 10 mesi
compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro	entro 15 mesi
compreso tra 2.500.001 e 5.000.000	entro 20 mesi

La lettera in esame integra ulteriormente il comma 143 in questione disponendo:

- che, ai fini del medesimo comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima;
 - l'aumento di 3 mesi del termine di affidamento nel caso in cui l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga di "istituti di centralizzazione" quali la Centrale Unica di Committenza (CUC) o la Stazione Unica Appaltante (SUA).

Modalità di erogazione dei contributi (lettera e))

La lettera e) modifica il comma 144, che disciplina le modalità di erogazione dei contributi, prevedendo che il 60% dell'importo assegnato sia erogato non entro il 31 luglio dell'anno di riferimento del contributo, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, come prevede il testo vigente, ma, semplicemente, alla verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori.

La norma in esame non interviene sulle modalità di verifica che, in base al comma 143, dovrà avvenire "attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 146".

Recupero dei contributi revocati (lettera f))

La lettera f) integra il disposto del comma 145 della legge di bilancio 2019 - che prevede la revoca e il successivo recupero dei contributi assegnati nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 143 e 144 - al fine di stabilire che i contributi recuperati sono assegnati ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari del decreto ministeriale di assegnazione più recente, secondo la graduatoria ivi prevista.

Attività di supporto, vigilanza e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse stanziare (lettera g))

La lettera g) riscrive il comma 148, che disciplina lo svolgimento delle attività di supporto e di assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse stanziare (dal comma 139).

A differenza del testo vigente, che si limita a consentire al Ministero dell'interno di stipulare un'apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. per la disciplina delle attività in questione, la norma in esame prevede:

- che tali attività siano disciplinate secondo le modalità previste con decreto del Ministero dell'interno;

Si valuti l'opportunità di chiarire se il decreto ministeriale a cui la norma fa riferimento sia quello previsto dal comma 141 dell'art. 1 della legge n. 145/2018 o se si tratti di un ulteriore decreto.

- che lo stesso decreto disciplini anche l'attività di vigilanza;
- un limite annuale massimo di 100.000 euro degli oneri relativi alle citate attività.

Articolo 1, comma 39 **(Contributi ai Comuni)**

39. Dopo il comma 857 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è inserito il seguente:

« 857-bis. Il comune beneficiario del contributo per l'anno 2019 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 855: a) per le opere con costo fino a 500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dodici mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 500.001 euro e 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro diciotto mesi; c) per le opere il cui costo è superiore a 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro ventidue mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima e per affidamento dei lavori si intende, a seconda della procedura seguita, la pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA), i termini di cui al presente comma sono aumentati di tre mesi ».

Il comma 39, introdotto nel corso dell'esame del disegno di legge in Senato, interviene sulla disciplina approvata nella manovra economica per il 2019 relativa a contributi ai comuni per investimenti di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali.

Nello specifico incide sulle disposizioni, recate all'art. 1, commi 853-861, della legge n.205 del 2017 (legge di bilancio 2018), che dispongono, per il triennio 2018-2020, contributi ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali. Vengono disciplinate, a tal fine, la tipologia di comuni beneficiari e le finalità (comma 853), le modalità di presentazione della richiesta (comma 854 nonché di quantificazione e assegnazione del contributo (comma 854 gli obblighi cui è tenuto il comune beneficiario (comma 857), i tempi e le modalità di erogazione dei contributi (comma 858) e di eventuale recupero delle risorse assegnate (comma 859), il monitoraggio della realizzazione delle opere pubbliche (commi 860 e 861).

Con le modifiche introdotte dal comma in esame il comune beneficiario del contributo per il 2019 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro determinati termini, che decorrono dall'emanazione del decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con cui è definito l'ammontare del contributo riconosciuto a ciascun comune. Si tratta del decreto 6 marzo 2018 "Assegnazione del contributo pari complessivamente a Euro 298.926.250,90 a favore dei comuni, per l'anno 2019, per la realizzazione di interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio".

I termini, che decorrono dunque dal 6 marzo 2019, sono i seguenti:

- a) per le opere con costo inferiore o pari a 500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 12 mesi;
- b) per le opere il cui costo è superiore a 500.000 euro e inferiore a 1.500 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 18 mesi;
- c) per le opere il cui costo è superiore a 1.500.000 euro, l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 22 mesi.

La disposizione specifica inoltre che per costo dell'opera pubblica si intende l'importo

complessivo del quadro economico dell'opera medesima; per affidamento dei lavori - a seguito di una specifica disposizione introdotta nel testo del maxiemendamento su cui Senato ha votato la fiducia, assente nel testo licenziato in sede referente - si intende "la pubblicazione del bando", ovvero "la della lettera di invito" qualora si sia in presenza di una procedura negoziata, ovvero "della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento".

Tale ultima disposizione parrebbe doversi interpretare nel senso che i comuni siano tenuti al mero avvio della procedura di affidamento entro il termine previsto (a seconda dell'importo degli stessi), e non al completamento della stessa, con l'individuazione del contraente.

Infine, i richiamati termini si intendono incrementati di tre mesi nel caso in cui l'ente beneficiario del contributo, nelle procedure di selezione del contraente, faccia ricorso agli istituti della Centrale Unica di Committenza (CUC) o della Stazione Unica Appaltante (SUA).



ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

Articolo 1, commi 42 e 43

(Contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana)

42. *Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.*
43. *Ai fini dell'attuazione del comma 42, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 gennaio 2020, sono individuati i criteri e le modalità di riparto, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Gli importi per ciascun beneficiario sono individuati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo.*

I commi 42 e 43, modificati al Senato, prevedono per gli anni dal 2021 al 2034, l'assegnazione (per complessivi 8,5 miliardi di euro) di contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. I criteri e le modalità di riparto dei contributi, di monitoraggio, rendicontazione e verifica e di recupero e eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate sono demandati ad un DPCM, da adottare entro il 31 gennaio 2020.

Più nel dettaglio, il comma 42 dispone che per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti al perseguimento delle seguenti finalità:

- riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale;
- miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

Il tema della riqualificazione urbana, e in particolare delle periferie è stato oggetto di diversi interventi disposti negli ultimi anni. Si ricordano, in particolare, l'art. 3 del D.L. 133/2014 il quale ha previsto l'avvio del programma denominato "Cantieri in comune", a cui sono stati destinati complessivamente 500 milioni di euro, ripartiti tra i filoni di intervento dal decreto interministeriale 28 gennaio 2015. Per un approfondimento relativo all'attuazione di tali disposizioni e al riparto delle risorse si rinvia alla scheda web dal titolo "Il Programma 6.000 campanili e le risorse del decreto "sblocca Italia" per le opere nei piccoli comuni" e alla pagina web del Governo "Programma Cantieri in Comune".

Si ricordano, altresì, i commi 431-434 della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) i quali hanno previsto la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, costituito da progetti presentati dagli enti locali e valutati da un Comitato *ad hoc* e l'istituzione di un Fondo per l'attuazione del suddetto Piano da destinare all'attuazione degli interventi

previsti, con una dotazione complessiva di 200 milioni di euro (50 milioni di euro per l'anno 2015 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017). Con il D.P.C.M. 15 ottobre 2015 (recante "Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate", pubblicato nella G.U. n. 249 del 26 ottobre 2015), sono state definite, in attuazione del comma 431, le modalità e la procedura di presentazione dei progetti, la documentazione da allegare ai progetti, nonché i criteri di selezione dei progetti da parte del Comitato. La delibera CIPE n. 73/2017 ha disposto l'assegnazione di 90 milioni di euro (20 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2018-2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022), a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020, per il finanziamento dei progetti inseriti nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate.

Nella legge di stabilità 2015 (comma 271) è stato inoltre disposto che le misure incentivanti e premiali, previste dalle norme per la riqualificazione delle aree urbane degradate di cui ai commi 9 e 14 dell'articolo 5 del D.L. 70/2011 (c.d. Piano città), prevalgono sulle disposizioni dei piani regolatori generali (PRG) anche relative a piani particolareggiati e/o attuativi. Si tratta di premialità che prevedono, tra l'altro, il riconoscimento di volumetrie aggiuntive e la cui attuazione è demandata alle regioni.

La legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) ha disciplinato l'istituzione di un "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" (commi da 974 a 978), finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate, l'accrescimento della sicurezza territoriale, il potenziamento della mobilità sostenibile, lo sviluppo di pratiche di inclusione sociale, l'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali, culturali, educativi e didattici, per il cui finanziamento è stata prevista l'istituzione di un apposito Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2016. Con il D.P.C.M. 25 maggio 2016 è stato emanato il bando (comma 976) con il quale sono stati definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti ed è stato istituito il "Nucleo di valutazione" dei medesimi progetti.

Successivamente, è stato emanato il D.P.C.M. 6 dicembre 2016 recante l'approvazione della graduatoria del citato programma straordinario (pari a 120 progetti, per un onere complessivo di circa 2.061 milioni di euro); con il D.P.C.M. 16 febbraio 2017 (integrato poi dal D.P.C.M. 16 giugno 2017) sono state rimodulate le percentuali di finanziamento previste dai due D.P.C.M. del 25 maggio 2016 e del 6 dicembre 2016.

Le risorse a tal fine occorrenti sono stabilite nel limite complessivo di 8,5 miliardi di euro, così suddivisi per le singole annualità:

- 150 milioni di euro nell'anno 2021;
- 250 milioni di euro nell'anno 2022;
- 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;
- 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

Il comma 43 dispone l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro la data del 31 gennaio 2020 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, per l'individuazione:

- dei criteri e delle modalità di riparto, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta;
- delle modalità di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al D.Lgs. n. 229/2011, di rendicontazione e di verifica;
- e delle modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

Si ricorda che il D.Lgs. 229/2011 reca "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e

costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti".

In esso sono delineati specifici obblighi di monitoraggio per le amministrazioni pubbliche e per tutti i soggetti, anche privati, che realizzano opere pubbliche.

Il monitoraggio ha, tra l'altro, ad oggetto "le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere" (art.1, comma 1, lett.a)).

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 sono stati definiti i dati relativi alle opere pubbliche costituenti il contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori devono detenere e comunicare alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

L'art. 5 del D. Lgs. n. 229/2011 specifica che tali informazioni, in relazione alla singola opera, devono comunque includere i seguenti dati: "data di avvio della realizzazione, localizzazione, scelta dell'offerente, soggetti correlati, quadro economico, spesa e varie fasi procedurali di attivazione della stessa, valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, stato di avanzamento lavori, data di ultimazione delle opere, emissione del certificato di collaudo provvisorio e relativa approvazione da parte della Stazione appaltante, il codice unico di progetto e il codice identificativo di gara".

Si ricorda, inoltre, che l'art. 13 del D.L. 109/2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINoP) al fine (esplicitato nel comma 8) di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali previsto (in via sperimentale) dall'art. 14 del medesimo decreto.

In base a quanto stabilito dall'art. 13, comma 2, nell'AINOP sono indicati, per ogni opera pubblica, tra l'altro, i costi sostenuti e da sostenere, i finanziamenti disponibili, nonché lo stato dei lavori e il monitoraggio costante dell'opera.

Il comma 4 di tale articolo dispone, tra l'altro, che le Regioni e gli enti locali (oltre ad altri soggetti che gestiscono o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o all'esecuzione di lavori pubblici) alimentano l'AINoP con i dati in proprio possesso per la redazione di un documento identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente sul territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti, l'AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IoP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l'opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione, l'anno di messa in esercizio e l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura. A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o meno, che insistono in tutto o in parte sull'opera stessa, tramite l'indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP).

L'ultimo periodo del comma 43 precisa, infine, che gli importi per ciascun comune beneficiario sono individuati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al periodo precedente.

Articolo 1, commi 44-46
(Fondo per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale dei comuni)

44. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per investimenti a favore dei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.
45. Il fondo di cui al comma 44 è destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
46. Ai fini dell'attuazione dei commi 44 e 45, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2024, sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. I decreti di cui al periodo precedente prevedono altresì che, nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi assegnati sono ridotti del 5 per cento. Gli importi per ciascun beneficiario sono individuati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo.



I commi 44-46 istituiscono e disciplinano un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per investimenti nei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, nei settori dell'edilizia pubblica, della viabilità, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e dei beni culturali e ambientali.

Con una modifica approvata al Senato, si prevede, nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A) e del piano di eliminazione Barriere architettoniche (P.E.B.A), entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la riduzione del 5 per cento dei contributi attribuiti.

Il comma 44 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per investimenti a favore dei comuni con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

In materia di investimenti degli enti territoriali, da ultimo, la legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2019) ha previsto, tra l'altro, diversi interventi riguardanti:

- l'istituzione di un Fondo per gli investimenti degli enti territoriali (commi 122, 123 e 126), con una dotazione di 2,78 miliardi di euro per il 2019, 3,18 miliardi di euro per il 2020, 1,26 miliardi di euro per il 2021, oltre a circa 28 miliardi di euro complessivi tra il 2022 e il 2033, mentre dal 2034 l'importo è fissato in 1,5 miliardi di euro;
- 10 contributi da parte del Ministero dell'interno ai comuni, per un limite complessivo di 400 milioni di euro per il 2019, per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale (ripartiti con il decreto 10 gennaio 2019) (commi 107-114);
- risorse per la messa in sicurezza del territorio, per il periodo 2021-2033, pari a circa 8,1 miliardi di euro complessivi, assegnati dalle singole regioni e dal Ministero dell'interno ai comuni (commi 134-148-bis).

L'art. 30 del D.L. 34/2019 (commi 1-14-bis, *14-quater* e *14-quinquies*) ha previsto, inoltre, l'assegnazione, disposta poi con decreto 10 luglio 2019 del MISE e a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, di contributi in favore dei comuni, per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile (mobilità sostenibile, adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche), nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019, comunque commisurati alla popolazione dei comuni beneficiari.

Si ricorda inoltre che con il comma 14-ter dell'art. 30 del D.L. 34/2019, a decorrere dal 2020, sono previsti contributi ai comuni con meno di 1.000 abitanti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività.

Il comma 45 destina il fondo per investimenti a favore dei comuni al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare:

- nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusa manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico;
- della manutenzione della rete viaria;
- del dissesto idrogeologico;
- della prevenzione del rischio sismico;
- e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Il comma 46 prevede l'emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro la data del 31 marzo 2024, ai quali è demandato il compito di stabilire:

- i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta;
- il monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo, delle risorse assegnate (tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229);
- la rendicontazione e la verifica delle risorse assegnate;
- le modalità di recupero e l'eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

Il Senato ha previsto che, nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A) e del piano di eliminazione Barriere architettoniche (P.E.B.A), entro il 31 dicembre dell'anno precedente, nei suddetti decreti sia introdotta la previsione della riduzione del 5 per cento dei contributi attribuiti.

Il P.U.A. è uno strumento con cui il Comune provvede a dare attuazione alle previsioni del piano urbanistico comunale (P.U.C). o a dare esecuzione agli interventi di urbanizzazione e riqualificazione individuati dagli atti di programmazione previsti.

I P.E.B.A., ovvero i Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, sono gli strumenti in grado di monitorare, progettare e pianificare interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità degli edifici per tutti i cittadini. Introdotti nel 1986, con l'articolo 32, comma 21, della legge n. 41/1986, e integrati con l'articolo 24, comma 9, della legge 104/1992, che ne ha esteso l'ambito agli spazi urbani, sono lo strumento individuato dalla normativa per monitorare e superare le barriere architettoniche insistenti sul territorio.

Il comma 46 prevede altresì l'individuazione degli importi per ciascun beneficiario, attraverso un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza unificata, entro 30 giorni dalla pubblicazione dei citati decreti del Presidente del consiglio dei Ministri.

• *Procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche*

Il D.Lgs. 229/2011 reca "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti". In esso sono delineati specifici obblighi di monitoraggio per le amministrazioni pubbliche e per tutti i soggetti, anche privati, che realizzano opere pubbliche. Il monitoraggio ha, tra l'altro, ad oggetto "le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere" (art.1, comma 1, lett.a)). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 sono stati definiti i dati relativi alle opere pubbliche costituenti il contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori devono detenere e comunicare alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). L'art. 5 del decreto legislativo n. 229 specifica che tali informazioni, in relazione alla singola opera, devono comunque includere i seguenti dati: "data di avvio della realizzazione, localizzazione, scelta dell'offerente, soggetti correlati, quadro economico, spesa e varie fasi procedurali di attivazione della stessa, valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, stato di avanzamento lavori, data di ultimazione delle opere, emissione del certificato di collaudo provvisorio e relativa approvazione da parte della Stazione appaltante, il codice unico di progetto e il codice identificativo di gara". Si ricorda, inoltre, che l'art. 13 del D.L. 109/2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP) al fine (esplicitato nel comma 8) di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali previsto (in via sperimentale) dall'art. 14 del medesimo decreto. In base a quanto stabilito dall'art. 13, comma 2, nell'AINOP sono indicati, per ogni opera pubblica, tra l'altro, i costi sostenuti e da sostenere, i finanziamenti disponibili, nonché lo stato dei lavori e il monitoraggio costante dell'opera. Il comma 4 di tale articolo dispone, tra l'altro, che le Regioni e gli enti locali (oltre ad altri soggetti che gestiscono o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o all'esecuzione di lavori pubblici) alimentano l'AINOP con i dati in proprio possesso per la redazione di un documento identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente sul territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti, l'AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l'opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione, l'anno di messa in esercizio e l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura. A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o meno, che insistono in tutto o in parte sull'opera stessa, tramite l'indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP). In tal modo l'AINOP, attraverso la relazione istituita fra Codice IOP e CUP, assicura l'interoperabilità con la BDAP. Il comma 6 dispone inoltre che gli enti e le amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attività di vigilanza sull'opera effettuano il monitoraggio dell'attuazione degli interventi (identificati dai CUP) insistenti sulle opere pubbliche (identificate dai codici IOP) e delle relative risorse assegnate utilizzando le informazioni presenti nella BDAP, che vengono segnalate dai soggetti titolari degli interventi, ai sensi del D.Lgs. 229/2011.

Articolo 1, commi 47-50
(Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane)

47. Allo scopo di cofinanziare interventi finalizzati alla promozione e al potenziamento di percorsi di collegamento urbano destinati alla mobilità ciclistica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
48. Il Fondo di cui al comma 47 finanzia il 50 per cento del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane posti in essere da comuni ed unioni di comuni.
49. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 47, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte dei comuni e delle unioni di comuni delle risorse erogate per le finalità di cui al medesimo comma. Il monitoraggio degli interventi è effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229.
50. I comuni e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 47, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

I commi da 47 a 50, introdotti nel corso dell'esame al Senato, istituiscono un Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane con una dotazione finanziaria di 50 milioni € per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per finanziare il 50% degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane da parte di comuni e di unioni di comuni che abbiano approvato strumenti di pianificazione che prevedono lo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

In dettaglio il Fondo è istituito, con la sopra ricordata dotazione finanziaria, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per co-finanziare interventi di promozione e potenziamento dei percorsi di collegamento urbano destinati alla mobilità ciclistica (comma 47).

Si ricorda che la legge di bilancio per il 2017 ha stanziato 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 per la realizzazione del sistema nazionale di ciclovie turistiche e che la legge di bilancio per il 2019 ha previsto l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato alla progettazione delle ciclovie interurbane, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019.

In base al comma 48 il Fondo è destinato a finanziare il 50% del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane poste in essere da comuni ed unioni di comuni.

Il comma 49 rinvia ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione delle modalità di erogazione ai comuni e alle unioni di comuni delle risorse, nonché delle modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse per le finalità previste.

Per il monitoraggio degli interventi si prevede l'applicazione delle norme del decreto legislativo n. 229 del 2011, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.

In particolare, l'art.1 di tale decreto prevede l'obbligo, per i soggetti individuati, di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione

allo stato di avanzamento delle opere.

Il comma 50 dispone che i comuni e le unioni di comuni debbano dimostrare, all'atto della richiesta di accesso al Fondo, di avere approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali risulti la volontà di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

• *Gli interventi per lo sviluppo della mobilità ciclistica*

La legge n. 2 dell'11 gennaio 2018 ha previsto "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica", che promuove l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, sia per le esigenze quotidiane e ricreative, che per lo sviluppo dell'attività turistica. L'art. 1, comma 2 della legge prevede che lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, perseguano l'obiettivo dello sviluppo della mobilità ciclistica e delle necessarie infrastrutture di rete in modo da renderlo una componente fondamentale delle politiche della mobilità in tutto il territorio nazionale e da pervenire a un sistema generale e integrato della mobilità, sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale e accessibile a tutti i cittadini. Questo nel rispetto del quadro finanziario definito dall'articolo 3, comma 3, lettera e) della legge e in conformità con la disciplina generale dei trasporti e del governo del territorio.

Numerose altre disposizioni sono intervenute, negli anni più recenti, a partire dal 2016, prevedendo stanziamenti per l'incremento della mobilità ciclistica e la loro destinazione a specifici progetti. In particolare la legge di stabilità 2016 (L. 208/2015, art. 1, comma 640) ha previsto stanziamenti per gli anni dal 2016 al 2018 per la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, destinati in particolare a tre interventi:

- ciclovie del Sole: Verona-Firenze;
 - ciclovie VenTo: Venezia Torino;
 - Grab di Roma;
- successivamente integrati con i seguenti:
- ciclovie dell'acquedotto pugliese;
 - ciclovie del Garda;
 - ciclovie Trieste - Lignano Sabbiadoro - Venezia;
 - ciclovie Sardegna;
 - ciclovie Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia);
 - ciclovie Tirrenica;
 - ciclovie Adriatica.

ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

La legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 144 e 145) ha incrementato tali risorse, autorizzando l'ulteriore spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e prevedendo uno stanziamento di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024.

Il 29 novembre 2018 è stato emanato il decreto ministeriale sulla "Progettazione e realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche", che ha quantificato le risorse stanziare dalla legge di stabilità 2016 e successive modificazioni in complessivi 361.780.679,60 euro, definendone le modalità di ripartizione, nonché previsto la stipula di un Protocollo di intesa con il quale le regioni e le province autonome interessate dall'itinerario si dovranno impegnare a individuare un soggetto capofila che abbia la funzione di coordinamento e di unico referente con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Per ulteriori approfondimenti sui può consultare il paragrafo "La mobilità ciclistica", contenuto nel Tema "Il trasporto e la sicurezza stradali" nel Portale di Documentazione parlamentare della Camera dei Deputati.

Articolo 1, commi 51-58

(Contributi agli enti locali per progettazione definitiva ed esecutiva per messa in sicurezza territorio)

51. *Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034.*
52. *Gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere: a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare; b) le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell'ente locale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. Ciascun ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione.*
53. *L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario:*
- a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;*
 - b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;*
 - c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.*
54. *Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 53, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.*
55. *Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dagli enti locali che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.*
56. *L'ente locale beneficiario del contributo di cui al comma 51 è tenuto ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 53. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.*
57. *La rilevazione dei dati relativi alle attività di progettazione di cui ai commi da 50 a 56 e dei relativi adempimenti è effettuata attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificato come « Sviluppo capacità progettuale dei comuni ». L'affidamento della progettazione ai sensi del comma 56 è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice*

identificativo di gara (CIG).

58. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell'interno, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo di cui al comma 51.

I commi 51-58 sono stati modificati durante l'esame in Senato, estendendo a tutti gli enti locali e non più ai soli comuni - come previsto dalla norma originaria - la normativa prevista.

Si prevede, nella finalità di favorire gli investimenti, l'assegnazione agli enti locali di contributi destinati alla spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

I contributi sono previsti nel limite delle seguenti risorse: 85 milioni di euro per l'anno 2020, 128 milioni di euro nell'anno 2021, 170 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.

Si stabiliscono la procedura e le condizioni per le richieste di contributo. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente viene determinato entro il 28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in base ad un ordine di priorità stabilito dalla disposizione.

L'ente beneficiario del contributo deve affidare la progettazione entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto ministeriale che determina l'ammontare del contributo. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno.

Si prevede il monitoraggio delle attività di progettazione e dei relativi adempimenti, attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni, classificato come "Sviluppo capacità progettuale dei comuni".

Inoltre, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell'interno, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo in parola.

Il comma 51 prevede, nella finalità di favorire gli investimenti, l'assegnazione agli enti locali di contributi destinati alla spesa di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad una serie di interventi. Si tratta degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

I contributi sono previsti nel limite delle seguenti risorse:

- 85 milioni di euro per l'anno 2020
- 128 milioni di euro nell'anno 2021
- 170 milioni di euro per l'anno 2022
- e 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034 Si prevede che i contributi siano soggetti a rendicontazione.

Si ricorda che i commi da 107 a 114 della precedente legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) avevano stabilito l'assegnazione, entro il 10 gennaio 2019, di contributi da parte del Ministero dell'interno ai comuni, per un limite complessivo di 400 milioni di euro, per favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. In attuazione della suddetta disposizione era stato emanato il D.M. Interno 10 gennaio 2019 che ha provveduto all'attribuzione a tutti i comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti di contributi nel limite complessivo di 394,49 milioni di euro, per l'anno 2019, secondo le tabelle di riparto (elaborate

tenendo conto delle fasce di popolazione) contenute negli allegati al decreto medesimo. Si rammenta che la legge di bilancio per il 2019 aveva previsto, al fine di favorire gli investimenti pubblici, un'apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (co. 162-107 l. 145/2018).

In base al comma 52, gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo.

La richiesta deve contenere:

a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare;

b) le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

Si stabiliscono le seguenti condizioni:

- ciascun ente può inviare un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità
- e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente o in altro strumento di programmazione.

Il decreto ministeriale n. 14/2018 disciplina il regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, emanato in attuazione dell'art. 21, comma 8, del citato D.Lgs. n. 50/2016. Sono compresi nel programma triennale e nei relativi aggiornamenti le opere pubbliche incompiute, i lavori realizzabili attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, i lavori realizzabili tramite cessione del diritto di proprietà o altro titolo di godimento di beni immobili.

Il comma 53 prevede che l'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale venga determinato entro il 28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

A tale riguardo, si tiene conto del seguente ordine prioritario:

- a)** messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- b)** messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- c)** messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

In base al comma 54, ferme restando le priorità indicate dal precedente comma 18, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.

In base al comma 55, le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.

Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta, non abbiano ancora trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i seguenti documenti contabili riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato:

- il rendiconto della gestione ed il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui rispettivamente alle lettere b) ed e) dell'articolo 1 comma 1, del D.M. del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016;
- il Piano dei conti di cui all'articolo 3 del medesimo D.M.

Nel caso di enti per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione di riferimento, le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla banca dati.

L'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011 (D. Lgs. recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi) stabilisce, in materia di Termini di approvazione dei bilanci, che le amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1 del medesimo D.Lgs. trasmettono i loro bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità pubblica). Gli schemi, standardizzati ed omogenei, assicurano l'effettiva comparabilità delle informazioni tra i diversi enti territoriali.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazz. Uff. 26 maggio 2016, n. 122, reca le Modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, di tale D.M. prevede che le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, i loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria, e il consiglio delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, trasmettono alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), secondo le modalità ed i tempi di cui agli articoli 4 e 5, una serie di elementi, tra i quali sono previsti - rispettivamente alle lettere b) ed e) richiamate nella disposizione in esame -: i rendiconti della gestione, compresi gli allegati previsti dall'art. 11, comma 4, lettere da a) a p), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n. 10 al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011; il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio. L'articolo 3 del medesimo D.M., richiamato altresì nella disposizione in esame, stabilisce i contenuti del Piano dei conti, per la trasmissione del rendiconto, da trasmettere alla BDAP con le modalità ed i tempi di cui agli articoli 4 e 5 del D.M. medesimo.

Si ricorda infine che l'art. 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011, in materia di Indicatori di bilancio, stabilisce che al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano tale Piano, che è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla home page. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il "Piano" di cui al comma 1 al bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio.

In attuazione di tale previsione, sono stati emanati il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015 (Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di

Bolzano, e dei loro organismi ed enti strumentali) e il Decreto del Ministero dell'interno 22 dicembre 2015 (Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali). L'adozione del Piano di cui al comma 1 è divenuta obbligatoria dall'esercizio successivo all'emanazione dei decreti in parola.

Il comma 56 stabilisce che l'ente locale beneficiario del contributo in questione deve affidare la progettazione entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto ministeriale che determina l'ammontare del contributo riconosciuto a ciascun ente. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, in materia di recupero di somme dovute al Ministero dell'interno ed eventuale rateizzazione delle stesse.

Il comma 128 della legge n. 228 del 2012 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme

a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno sono recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Resta ferma la procedura amministrativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2001 per la reinscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi di recuperi relativi ad assegnazioni e contributi relativi alla mobilità del personale, ai minori gettiti ICI per gli immobili di classe «D», nonché per i maggiori gettiti ICI di cui all'articolo 2, commi da 33 a 38, nonché commi da 40 a 45 del decreto-legge n. 262 del 2006, il Ministero dell'interno, su richiesta dell'ente locale a firma del suo legale rappresentante, del Segretario e del responsabile finanziario, che attesta la necessità di rateizzare l'importo dovuto per non compromettere la stabilità degli equilibri di bilancio, procede all'istruttoria ai fini della concessione alla rateizzazione (in un periodo massimo di cinque anni dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare, con gravame di interessi al tasso riconosciuto sui depositi fruttiferi degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al momento dell'inizio dell'operazione). Il comma 129 della medesima legge prevede poi che, in caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al comma 128, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente è tenuto a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il comma 57 prevede il monitoraggio delle attività di progettazione e dei relativi adempimenti. Esso è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni, classificato come "Sviluppo capacità progettuale dei comuni". La norma prevede che l'affidamento della progettazione ai sensi del comma 21 del presente articolo è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).

Il D.Lgs. 229/2011 reca "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti". In esso sono delineati specifici obblighi di monitoraggio per le amministrazioni pubbliche e per tutti i soggetti che realizzano opere pubbliche. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 sono stati definiti i dati relativi alle opere pubbliche costituenti il contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatoli devono detenere e comunicare alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

Inoltre, in base al comma 58, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell'interno, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo in parola.

Articolo 1, commi 59-61

(Fondo per edifici destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia)

59. *Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo « Asili nido e scuole dell'infanzia », con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034.*

60. *Il fondo di cui al comma 59 è finalizzato, in particolare, ai seguenti interventi:*

a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;

b) progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrano all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.

61. *Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 59 e 60, i comuni elaborano progetti di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità e le procedure di trasmissione dei progetti di cui al primo periodo da parte dei comuni e sono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al secondo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per il monitoraggio dello stato di realizzazione dei singoli progetti. La Cabina di regia, presieduta dal capo del Dipartimento per le politiche della famiglia, è composta da un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché da un componente designato dalla Conferenza unificata con le modalità di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai quali non spettano compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Al funzionamento della Cabina di regia si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della Presidenza del Consiglio dei ministri disponibili a legislazione vigente.*

I commi 59, 60 e 61, modificati nel corso dell'esame al Senato, istituiscono un fondo per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione,

riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.

Il fondo viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per il periodo 2024-2034.

Viene stabilita una priorità, nell'ambito degli interventi summenzionati, per le strutture ubicate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e si specifica che i progetti interessati possono concernere anche la riconversione di spazi di scuole dell'infanzia oggi inutilizzati; tale riconversione - per la quale si fa riferimento alla finalità del riequilibrio territoriale - può inserirsi anche nel contesto di progetti innovativi intesi all'attivazione di servizi integrativi, che concorrano all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.

Il comma 61 demanda ad un decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, da emanarsi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri ivi menzionati, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, l'individuazione: delle modalità e delle procedure di trasmissione dei progetti summenzionati; dei criteri di riparto del fondo; delle modalità di utilizzo delle risorse (ivi incluse quelle di utilizzo dei ribassi d'asta), di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica, nonché delle modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Il decreto deve comunque attenersi alle norme poste dal D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti.

Si demanda, inoltre, ad un decreto del Ministero dell'interno, da emanarsi, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 90 giorni dalla pubblicazione del summenzionato decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, l'individuazione degli enti beneficiari, degli interventi ammessi al finanziamento e del relativo importo.

Il medesimo comma 61 prevede l'istituzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di una cabina di regia per il monitoraggio dello stato di realizzazione dei singoli progetti in esame. La cabina - istituita presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, nell'ambito delle risorse (umane, strumentali e finanziarie) disponibili a legislazione vigente - è presieduta dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia ed è composta da un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri ivi indicati e da un componente designato dalla suddetta Conferenza unificata. Ai componenti della cabina non spettano rimborsi o emolumenti, comunque denominati.

Articolo 1, comma 67
(Funzioni Amministrazioni territoriali e altre disposizioni sisma 2009)

67. In relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8, comma 5-bis, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è autorizzata la spesa di 0,8 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, per reintegrare e stabilizzare il finanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge

Il comma 67, introdotto dal Senato, autorizza la spesa di 0,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 1 milione di euro a decorrere dell'anno 2021, per reintegrare e stabilizzare il finanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, del decreto-legge n. 195 del 2009, in relazione agli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo.

Si autorizza la spesa di:

- 0,8 milioni di euro per l'anno 2020
- e 1 milione di euro a decorrere dell'anno 2021 con la finalità di reintegrare e stabilizzare il finanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, del decreto-legge n. 195 del 30 dicembre 2009.

Tale norma reca disposizioni in materia di funzioni delle amministrazioni territoriali ed altre disposizioni in relazione agli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo.

Nel dettaglio, il D.L. n. 195 del 2009, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 26, ha recato Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. In particolare, l'art. 1 reca disposizioni in materia di Funzioni delle amministrazioni territoriali ed altre disposizioni in relazione agli eventi sismici del 6 aprile 2009.

Tale norma prevede le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, in capo al Presidente della regione Abruzzo, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per superare il contesto emergenziale.

Tale norma autorizzava a tal fine ed allo scopo di assicurare la massima funzionalità delle attività di monitoraggio del rischio sismico, la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2011 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013, per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La norma detta la disciplina relativa alle funzioni di Commissario e subcommissari, alle relative ordinanze, definendo poi la copertura mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202.

Si ricorda che (comma 2-bis della disposizione in parola) prevede, ferma la previsione di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, che il Governo è tenuto a trasmettere al Parlamento informative sulle spese sostenute nella fase di emergenza. Per approfondimenti sul sisma 2009 in Abruzzo si veda il tema web a cura della Camera.

La disposizione qui in esame richiama inoltre norme già vigenti in materia sismica.

In particolare si fa riferimento alle seguenti norme vigenti:

- l'articolo 2, comma 329, della legge n. 244 del 2007, che ha previsto stanziamenti allo scopo di garantire la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio
- l'articolo 8, comma 5-bis del decreto-legge n. 43 del 2013 (convertito dalla legge n. 71 del

medesimo anno), in conformità a quanto già disposto da suddetta disposizione. Tale richiamata disposizione ha disposto il ripristino delle disponibilità di cui all'articolo 1 del decreto- legge n. 195 del 2009 sopra citato, per l'anno 2013.

Si valuti di meglio esplicitare nella formulazione le finalità in rilievo, in relazione alla molteplicità dei richiami normativi contenuti nella disposizione, che involgono diversi aspetti inerenti la normativa in materia sismica.

La legge n. 244 del 2007, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), ha previsto all'articolo 1 comma 329, una autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 allo scopo di garantire la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio, ai sensi dell' articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

L'articolo 8, comma 5-bis del D.L. 26/04/2013, n. 43, come convertito in legge dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015, contiene norme per la prosecuzione delle attività di rimozione delle macerie causate dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo. Il suo co. 5-bis, prevede che le disponibilità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono integralmente ripristinate per l'anno 2013. Alla copertura del relativo onere, pari a un milione di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 1, comma 69
(Rimodulazione degli stanziamenti per gli investimenti degli enti territoriali)

69. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro la data del 31 dicembre 2023, possono essere rimodulati, ad invarianza dei contributi complessivi, gli stanziamenti di cui ai commi da 29 a 38, da 42 a 46, da 51 a 64 e 66, riferiti al periodo 2025-2034, al fine di adeguare, anche sulla base delle informazioni disponibili derivanti dai monitoraggi, le complessive risorse alle esigenze territoriali.

Il comma 69 prevede la possibilità di rimodulare gli stanziamenti previsti dal medesimo articolo, riferiti al periodo 2025-2034, al fine di adeguare le complessive risorse alle esigenze territoriali.

Al fine di adeguare, anche sulla base delle informazioni disponibili derivanti dai monitoraggi, le complessive risorse alle esigenze territoriali, la norma prevede che, entro la data del 31 dicembre 2023, con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, possono essere rimodulati, ad invarianza dei contributi complessivi, gli stanziamenti di cui ai commi da 29 a 38, da 42 a 46, da 51 a 64 e 66, riferiti al periodo 2025-2034.



ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

Articolo 1, commi 79 e 80
(Fondo Crediti Dubbia Esigibilità)

79. *Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.*
80. *Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti.*

I commi 79-80, introdotti al Senato, interviene sulla disciplina riguardante l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione, al fine di consentire agli enti locali di ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento medesimo.

Tale facoltà è riservata ai soli enti che nell'esercizio precedente a quello di riferimento abbiano rispettato determinati indicatori relativi al rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 167 del TUEL (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000), nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo crediti di dubbia esigibilità", una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, (secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) e non può essere destinata ad altro utilizzo.

Si ricorda inoltre che, secondo l'articolo 11 del citato D.Lgs. n. 118/2011, sia al bilancio di previsione finanziario, sia al rendiconto della gestione, sono allegati i prospetti concernenti la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, i cui criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni riferiti agli accantonamenti sono indicati nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione.

La possibilità, prevista dalla norma in esame, di ridurre l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, è riservata agli enti locali che, nell'esercizio precedente a quello di riferimento, abbiano rispettato gli indicatori relativi al rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali previsti dall'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge n. 145/2018, ovvero quando:

a) il debito commerciale residuo, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente, oppure quando il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, rispetti i termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati

dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231¹.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini:

- a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
- c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
- d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data (comma 2).

Il comma 3 prevede che nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono comunque pattuire un termine per il pagamento superiore. Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore, devono essere pattuiti espressamente.

Il comma 4 riguarda le transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione. In tali casi le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, solo qualora ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

Infine, il comma 5 prevede che i termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:

- a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;
- b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.

Il comma 80 dispone, infine, che nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto/competenza e in conto/residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali, di cui a i commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi (in conto/competenza e in conto/residui) e gli accertamenti.

¹ Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Articolo 1, comma 127

(Risorse per la contrattazione collettiva del pubblico impiego)

127. All'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 1.425 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 1.750 milioni » e le parole: « 1.775 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 3.375 milioni ».

Il comma 127 - modificato al Senato - incrementa di 325 mln di euro per il 2020 e di 1,6 mld di euro dal 2021 gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico.

- In particolare, la disposizione modifica gli importi degli oneri per la contrattazione stabiliti dall'articolo 1, comma 436 della L. 145/2018 per il triennio 2019-2021:
- 1.750 milioni di euro per il 2020 (in luogo dei 1.425 milioni attualmente previsti);
- 3.375 milioni di euro annui dal 2021 (in luogo dei 1.775 milioni attualmente previsti).

I suddetti importi sono stati aumentati, rispetto alla previsione iniziale, dal Senato nella misura di 100 milioni di euro per il 2020 (in luogo dei 1.650 mln di euro inizialmente previsti) e di 200 milioni di euro dal 2021 (in luogo dei 3.175 mln di euro inizialmente previsti).

Gli importi sopra indicati per ciascun anno sono da intendersi comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

La Relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio specifica che le suddette risorse corrispondono ad un incremento delle retribuzioni medie complessive del personale appartenente al settore Stato pari all' 1,3 per cento per il 2019 all'1,9 per cento per il 2020 e al 3,5 per cento a decorrere dal 2021, considerando anche gli effetti dei miglioramenti economici previsti per il personale in regime di diritto pubblico non contrattualizzato.

La richiamata Relazione tecnica afferma, inoltre, che gli incrementi contrattuali relativi al personale dipendente delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale - che, in base all'art. 1, c. 438, della L. 145/2018, sono posti a carico dei rispettivi bilanci - determinano oneri, comprensivi di quelli relativi alle previsioni di cui alla medesima L. 145/2018, quantificabili in complessivi 940 milioni di euro per il 2019, 1.340 milioni per il 2020 e 2.530 milioni dal 2021.

La medesima Relazione tecnica ribadisce che i suddetti incrementi si estendono anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale e conferma quanto previsto dall'art. 1, c. 440 e 441, della L. 145/2018, che dispongono, nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021 e a valere sulle predette risorse:

- l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali;
- l'erogazione dell'elemento perequativo *tantum* previsto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche dai relativi CCNL 2016/2018;
- l'incremento delle risorse destinate agli istituti normativi ed ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

• *Contrattazione collettiva ed automatismi stipendiali*

Un blocco economico della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti fu disposto dall'art. 9 del D.L. 78/2010 che aveva previsto che non si desse luogo (senza possibilità di recupero delle componenti retributive) alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 e congelò (per il triennio 2011-13) il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti pubblici (compreso il trattamento accessorio, fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale), con inapplicabilità dei meccanismi di progressione stipendiale.

Il suddetto blocco venne prorogato fino al 31 dicembre 2014 dal D.P.R. 122/2013 e successivamente, fino al 31 dicembre 2015 dall'art. 1, c. 254-256 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015).

La prospettiva di rinnovi contrattuali nel pubblico impiego riemerse - dietro impulso della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015 - con l'art. 1, c. 466 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che a tal fine quantificava in 300 milioni annui dal 2016 (per il triennio 2016-2018) gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa nel bilancio statale pluriennale. Successivamente, l'art. 1, c. 365, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha istituito un Fondo (con una dotazione di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,93 miliardi di euro a decorrere dal 2018) con alcune finalità, tra cui il finanziamento della contrattazione collettiva nel pubblico impiego.

Al superamento del blocco economico della contrattazione collettiva nel pubblico impiego si perviene con la legge di bilancio per il 2018. L'art. 1, c. 679 e 681-684, della L. 205/2017, infatti, determina gli oneri complessivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il pubblico impiego per il triennio 2016-2018.

In particolare, vengono destinati alla copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale nelle amministrazioni pubbliche ed ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche in regime di diritto pubblico 300 milioni di euro per il 2016, 900 milioni per il 2017 e 2.850 milioni dal 2018.

Tali complessive somme annuali corrispondono ad incrementi retributivi rispettivamente pari a: 0,36 per cento per il 2016; 1,09 per cento per il 2017; 3,48 per cento per il 2018 (assumendo come termine di raffronto l'ammontare retributivo dato dal trattamento economico principale ed accessorio per il 2015, al netto dell'indennità di vacanza contrattuale).

Da ultimo, il richiamato art. 1, c. 436-441, della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha rideterminato gli oneri complessivi - pari a 1.100 milioni di euro per il 2019 1.425 milioni per il 2020 e 1.775 milioni dal 2021 - per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico. Nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al medesimo triennio, si è disposto (a valere sulle predette risorse):

- l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali;
- l'erogazione dell'elemento perequativo *tantum* previsto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche dai relativi CCNL 2016-2018 (terminata il 31 dicembre 2018);
- l'incremento delle risorse destinate agli istituti normativi ed ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 1, commi 145-149

(Norme in materia di pubblicità relativa ai concorsi per il reclutamento di personale e in materia di utilizzo e termini di validità delle graduatorie concorsuali)

145. All'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: « e le tracce delle prove scritte » sono sostituite dalle seguenti: « , le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori »;*
- b) al comma 2, le parole: « aggiornato l'elenco dei bandi in corso » sono sostituite dalle seguenti: « aggiornati i dati di cui al comma 1 »;*
- c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

« 2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto- legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ».

146. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 145, lettera c).

147. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame- colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;

b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;

c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.

148. I commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.

149. All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: « tre anni dalla data di pubblicazione » sono sostituite dalle seguenti: « due anni dalla data di approvazione ».

I commi 145 e 146 modificano la disciplina in materia di pubblicità dei concorsi per il reclutamento di personale.

Il testo originario del successivo comma 147 concerneva le possibilità di scorrimento delle graduatorie approvate nel 2019 dei concorsi per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni. In base alla modifica introdotta dal Senato, i commi 147, 148 e 149 definiscono una revisione della disciplina concernente le possibilità di utilizzo - per la copertura di posti ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel bando - delle graduatorie dei suddetti concorsi ed i termini temporali di validità delle stesse graduatorie.

La disciplina oggetto dei commi 145 e 146 è posta dall'articolo 19 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni (articolo che viene parzialmente novellato dal comma 145); l'ambito dei soggetti pubblici, nonché di soggetti privati con rilevanti profili pubblicistici, rientranti nell'ambito di applicazione di tale decreto legislativo è definito dall'articolo 2-bis del medesimo decreto, e successive modificazioni.

La novella di cui al comma 145, lettera a), estende l'obbligo di pubblicità sul sito *internet* istituzionale del soggetto² alle tracce delle prove diverse da quelle scritte ed alle graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori³. Nella disciplina finora vigente, l'obbligo in esame concerne i bandi di concorso (per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale), i criteri di valutazione della commissione e le tracce delle prove scritte (restano fermi gli altri obblighi di pubblicità legale *previsti dall'ordinamento*). *Sembrerebbe opportuno chiarire il riferimento alle tracce delle prove diverse da quelle scritte. Sotto il profilo redazionale, sembrerebbe preferibile specificare che le graduatorie finali si riferiscono ai vincitori (oltre che agli idonei oggetto del suddetto eventuale scorrimento).*

La novella di cui al comma 145, lettera b), richiede la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati *summenzionati*. Tale novella appare sostanzialmente ripetitiva della novella di cui alla lettera a) e sopprime l'obbligo specifico di pubblicazione dell'elenco (costantemente aggiornato) dei bandi in corso - elenco che, quindi, la norma finora vigente distingue rispetto ai singoli bandi -. Appare opportuna una valutazione di tali profili.

La novella di cui al comma 145, lettera c), prevede che i soggetti a cui si applichino gli obblighi in oggetto assicurino, tramite il Dipartimento della funzione pubblica, il collegamento ipertestuale dei dati *summenzionati*, ai fini dell'inserimento in apposita sezione del sito *internet* del Dipartimento della funzione pubblica. Il successivo comma 146 demanda ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, la definizione delle modalità attuative dei suddetti collegamenti ipertestuali.

Il comma 147, nella versione originaria, consentiva che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale approvate nel 2019 fossero impiegate dalle pubbliche amministrazioni, mediante scorrimento, per l'assunzione di idonei non vincitori, fino ad un ulteriore trenta per cento dei posti banditi (nel rispetto dei limiti alle assunzioni previsti dalle norme vigenti e dei termini temporali di validità delle graduatorie).

In base alle modifiche introdotte dal Senato, i commi 147, 148 e 149 definiscono una revisione della disciplina concernente le possibilità di utilizzo - per la copertura di posti ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel bando - delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni ed i termini temporali di validità delle stesse graduatorie.

Riguardo al primo profilo, viene abrogato l'articolo 1, comma 361, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni, secondo il quale, per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo

² La nozione di pubblicazione, ai fini dell'applicazione del citato D.Lgs. n. 33 del 2013, è posta dall'art. 2, comma 2, del medesimo.

³ Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 15, commi 5, 6 e **6-bis**, del regolamento di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ("Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"): le graduatorie dei vincitori dei concorsi per il reclutamento nelle pubbliche amministrazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dell'amministrazione interessata (nell'albo pretorio, per gli enti locali territoriali); di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica (dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per le eventuali impugnative).

Per una fattispecie eventuale di pubblicazione (relativa sia ai vincitori sia agli idonei collocati in graduatorie concorsuali), cfr. l'articolo 4, comma 5, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.

1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165⁴ (fatte salve le esclusioni, transitorie o permanenti, di cui al comma 365 - anch'esso oggetto del presente intervento abrogativo - e del comma 366 del medesimo articolo 1 della L. n. 145, e successive modificazioni), le graduatorie dei concorsi banditi a decorrere dal 1° gennaio 2019 sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti indicati nel bando, nonché per fattispecie specifiche di scorrimento (relative alla mancata costituzione o all'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i vincitori ed al cosiddetto collocamento obbligatorio).

Anche in relazione al disposto di cui al citato comma 361, i successivi commi 363 e 364 della L. n. 145 hanno abrogato alcune norme, connesse alle possibilità di utilizzo - per la copertura di posti ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel bando - delle graduatorie dei concorsi. In particolare, le norme abrogate riguardavano: la condizione, per le amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo), le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, ai fini dell'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti, relative alle professionalità necessarie, anche secondo un criterio di equivalenza; la conferma, per le medesime amministrazioni, della possibilità di effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate⁵; la facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore (ferme restando le norme specifiche relative al settore scolastico). *La presente novella non interviene su tali profili.*

Riguardo ai termini temporali di validità delle graduatorie, la nuova normativa concerne tutte le suddette pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165⁶. Si rileva che la disciplina generale finora vigente (posta dall'articolo 35, comma 5-ter, del citato D.Lgs. n. 165, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, commi 362, 362-bis, 362-ter e 366, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni) esclude dal proprio ambito⁷ le assunzioni del personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, in quanto per tali amministrazioni è prevista, in merito, una normativa specifica.

Sembrerebbe opportuna una valutazione di tale profilo.

In base alla nuova disciplina (che ribadisce la norma di salvezza già vigente, relativa agli eventuali periodi di validità inferiori previsti da leggi regionali):

- si conferma la previsione finora vigente per le graduatorie approvate nell'anno 2011; *il termine di validità è tuttavia ora posto al 30 marzo 2019 anziché al 31 marzo 2020*. Resta quindi fermo che l'utilizzo entro tale termine della graduatoria è ammesso previa frequenza obbligatoria (da parte dei soggetti interessati) di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione (nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e mediante le risorse disponibili a legislazione vigente) e previo superamento (da parte dei medesimi soggetti) di un apposito esame-colloquio, diretto a verificarne la perdurante idoneità;

⁴ Ai sensi di tale comma, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, il presente ambito comprende anche il CONI.

⁵ Tale possibilità è ammessa in attesa dell'emanazione del regolamento governativo previsto dall'articolo 9 della L. 16 gennaio 2003, n. 3.

⁶ Cfr. *supra*, in nota.

⁷ Ai sensi dell'articolo 1, comma 366, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni.

- si unifica al 30 settembre 2020 il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017; rispetto alla norma finora vigente, la variazione del termine concerne esclusivamente le graduatorie approvate nel 2017, con una riduzione del periodo di validità rispetto al termine del 31 marzo 2021;
- per le graduatorie approvate nell'anno 2018, si pone il termine mobile di tre anni dalla data di approvazione (in luogo del termine fisso del 31 dicembre 2021);
- per le graduatorie approvate nell'anno 2019, si conferma il suddetto termine mobile triennale;
- per le graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2020, il medesimo termine mobile viene ridotto da tre a due anni.



ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

Articolo 1, commi 161 e 162
(Lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità)

161.All'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

« h) per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino ad un massimo di 30 milioni di euro a titolo di compartecipazione dello Stato. Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ».

162.Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 31 dicembre 2020 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I commi 161 e 162 - introdotti nel corso dell'esame al Senato - prevedono la proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020: dei contratti di lavoro a tempo determinato degli enti pubblici della Regione Calabria con soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità; di alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili.

In particolare, ai sensi del comma 161, la suddetta proroga dei contratti a tempo determinato è ammessa, così come le precedenti norme di proroga, in deroga alle disposizioni sui contratti di lavoro a termine e sulle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni ivi richiamate. Ai fini della medesima proroga, si consente l'utilizzo di una quota di risorse, fino ad un massimo di 30 milioni di euro, a titolo di compartecipazione dello Stato, a valere sulle risorse già stanziare dall'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della L. 27 dicembre 2006, n. 296, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni.

Le convenzioni oggetto della proroga di cui al comma 162 sono stipulate annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con alcune regioni (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia⁸), al fine di garantire il pagamento dei sussidi nonché l'attuazione di misure di politiche attive per il lavoro in favore dei lavoratori socialmente utili appartenenti alla "platea storica". La proroga è disposta nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

⁸ Nella Regione Sardegna sussiste un regime specifico.

Articolo 1, comma 163
(Obblighi di pubblicità da parte delle amministrazioni)

163. Al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 46, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili »;

b) all'articolo 47:

1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet dell'amministrazione o dell'organismo interessato. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2 »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento »;

3) al comma 3, le parole: « di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al presente articolo ».

Il comma 163 reca alcune novelle in materia di inadempimenti relativi al diritto di accesso civico e agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, si incide sulla responsabilità dirigenziale e sulle sanzioni per il responsabile della mancata pubblicazione dei dati ed informazioni.

Le disposizioni - introdotte dal Senato - novellano il decreto legislativo n. 33 del 2013, il quale ha dettato un riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Le novelle incidono, in particolare, sul suo articolo 46, che disciplina la responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico, e sul suo articolo 47, che prevede sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici.

La modifica dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico (al di fuori delle ipotesi in cui tale accesso è limitato o precluso, secondo quanto prevede l'articolo 5-bis del medesimo decreto legislativo) costituisca elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale, cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis (qui novellato: v. *infra*).

Rimane immutata la previsione (ancor posta dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 33) che quegli inadempimenti costituiscano eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e siano comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei responsabili. Il responsabile non risponde dell'inadempimento se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Le modifiche dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013 incidono sul regime delle sanzioni.

La novella del *comma 1-bis* dell'articolo 47 introduce una previsione relativa alla sanzione per il responsabile della mancata pubblicazione dei dati previsti dall'articolo 14, comma 1-ter del medesimo decreto legislativo n. 33, relativi agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica.

La disposizione finora vigente equipara la sanzione amministrativa pecuniaria (da 500 a 10.000 euro) a carico del responsabile della mancata *comunicazione* dei dati così come a carico del responsabile della mancata *pubblicazione* dei dati (nonché a carico del responsabile della mancata pubblicazione da parte della singola pubblica amministrazione sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", dei dati sui propri pagamenti, consultabili in relazione alla tipologia di spesa sostenuta nell'ambito temporale di riferimento: ne tratta l'articolo 4-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 33).

La novella invece *differenzia* la sanzione, tra responsabile della mancata comunicazione e responsabile della mancata pubblicazione.

Per il primo, rimane invariata la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro.

Per il secondo (dunque in caso di responsabilità per la mancata pubblicazione dei dati) si viene a prevedere una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato ovvero ad una decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria, percepita dal responsabile della trasparenza. E del relativo procedimento sanzionatorio è data pubblicità sul sito internet dell'amministrazione od ente.

La stessa sanzione di nuova previsione decurtatoria dell'indennità (di risultato o accessoria) è introdotta - novellando il *comma 2* dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013 - con riferimento alla violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo n. 33.

Quest'ultimo comma richiamato prevede che ciascuna pubblica amministrazione pubblichi i dati relativi alla ragione sociale degli enti vigilati, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

Questo vale con riferimento agli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonché quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina

degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; per gli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Sono considerati enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Ebbene, la disposizione finora vigente (ossia il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 33) prevede che la violazione degli obblighi di pubblicazione sopra ricordati dia luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

La novella viene a sostituire a tale sanzione quella sopra ricordata decurtatoria (dal 30 al 60 per cento) dell'indennità (di risultato o accessoria).

Altra novella - incidente sul *comma 3* dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 - rende generale per tutte le sanzioni previste da quel medesimo articolo l'irrogazione da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac). La disposizione vigente, invece, stabilisce la competenza dell'Anac solo per l'irrogazione delle sanzioni in caso di mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica (si cfr. art. 47, co. 1 e co. 3).

Con la modifica, dunque, l'Autorità è prevista irrogare le sanzioni anche per:

- mancata comunicazione o pubblicazione relativa agli emolumenti dirigenziali complessivi percepiti a carico della finanza pubblica;
- mancata pubblicazione da parte dell'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale dei dati sui propri pagamenti, consultabili in relazione alla tipologia di spesa;
- mancata pubblicazione per gli enti vigilati (quelli sopra ricordati) dalle pubbliche amministrazioni dei dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, agli incarichi di amministratore dell'ente ed il relativo trattamento economico complessivo.

Si ricorda, peraltro, che già l'Autorità nazionale anticorruzione, in sede di attuazione, aveva interpretato in modo estensivo la disposizione ora oggetto di novella.

Pertanto, in sede di adozione del regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio, previsto dall'art. 47, co. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall'art. 38 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (Provvedimento 16 novembre 2016), l'Autorità ha ritenuto necessario interpretare la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 47 in maniera coerente con le altre disposizioni di cui allo stesso articolo, anche per garantire omogeneità di trattamento nell'esercizio del potere sanzionatorio in materia di violazione degli obblighi di trasparenza. Pertanto si è ritenuto che l'Autorità nazionale anticorruzione debba considerarsi competente a irrogare le sanzioni di cui ai commi 1-bis e 2 dell'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall'art. 38 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e anche di quelle previste dall'art. 19 del D.Lgs. 19

agosto 2016, n. 175, in quanto esse sono determinate *per relationem* attraverso il richiamo al più volte citato art. 47 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;



ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

Articolo 1, comma 382
(Lega delle autonomie locali)

382. Al fine di promuovere lo studio e la ricerca sull'impatto e gli effetti complessivi delle politiche per la promozione delle pari opportunità locali, è autorizzato un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2020 a favore della Lega delle autonomie locali.

Il comma 382, introdotto dal Senato, assegna un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2020 a favore della Lega delle autonomie locali.

L'obiettivo del contributo straordinario è di promuovere lo studio e la ricerca sull'impatto e gli effetti complessivi delle politiche per la promozione delle pari opportunità locali.

La Legautonomie è un'associazione di comuni, province, regioni, comunità montane, costituitasi nel 1916 e impegnata sulla valorizzazione delle amministrazioni locali e regionali.

Negli ultimi anni Legautonomie ha svolto la propria attività anche nella formazione e nella consulenza tecnica e metodologica e di ricerca e indagine conoscitiva per favorire e promuovere l'innovazione organizzativa e l'introduzione di nuovi modelli di gestione nei governi locali.

A Legautonomie aderiscono circa 2.500 enti tra comuni, province, regioni e comunità montane (fonte www.legautonomie.it).



ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

Articolo 1, commi 402 e 403
(Piattaforma digitale per le notifiche delle pubbliche amministrazioni)

402. Al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini, la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sviluppa una piattaforma digitale per le notifiche. La società di cui al primo periodo affida lo sviluppo della piattaforma, anche attraverso il riuso di infrastrutture tecnologiche esistenti, alla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

403. Per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 402 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

La disposizione affida alla Presidenza del Consiglio lo sviluppo di una piattaforma digitale per le notifiche delle pubbliche amministrazioni a cittadini e imprese. Per la realizzazione della piattaforma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

La disposizione - introdotta dal Senato - affida alla Presidenza del Consiglio lo sviluppo di una piattaforma digitale per le notifiche delle pubbliche amministrazioni a cittadini e imprese.

La Presidenza del Consiglio procede tramite la società per azioni interamente partecipata dallo Stato la cui costituzione è stata disposta dall'articolo 8, comma 2 del decreto-legge n. 135 del 2018 (ossia: PagoPA).

Tale società è il gestore della piattaforma.

PagoPA affida lo sviluppo della piattaforma (anche attraverso il riuso di infrastrutture tecnologiche esistenti) alla SOGEI (la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008).

Quella così delineata è piattaforma digitale di utilizzo delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) per effettuare le notifiche con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni (pare di intendere, alle persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero all'estero se titolari di codice fiscale attribuito ai sensi del D.P.R. n. 605 del 1973).

Per la realizzazione della piattaforma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Una più articolata disciplina del regime delle notifiche realizzate tramite la piattaforma era presente della proposta emendativa approvata in sede referente presso il Senato in prima lettura, che è stata tuttavia dichiarata per questa (ordinamentale) parte inammissibile dalla Presidenza del Senato.

Articolo 1, comma 476 **(Proroga opzione donna)**

476. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: « il 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2019 » e, al comma 3, le parole: « entro il 28 febbraio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 29 febbraio 2020 ».

Il comma 476 reca disposizioni concernenti l'istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (cd. opzione donna), estendendone la possibilità di fruizione alle lavoratrici che abbiano maturato determinati requisiti entro il 31 dicembre 2019, in luogo del 31 dicembre 2018, come attualmente previsto.

Più nel dettaglio - modificando l'articolo 16, comma 1, del D.L. 4/2019 - si prevede che il diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo⁹ venga riconosciuto, nei confronti delle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2018 (in luogo del 31 dicembre 2018, vedi infra) un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome).

Si ricorda che, in base a quanto previsto dal richiamato art. 16, c. 1, del D.L. 4/2019, i requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita, mentre al suddetto trattamento pensionistico si applica quanto disposto dall'art. 12 del D.L. 78/2010, secondo cui il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (cd. finestra) si consegue trascorsi 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome (v. infra).

conseguentemente, la medesima disposizione in esame - modificando l'articolo 16, comma 3, del D.L. 4/2019 - posticipa al 29 febbraio 2020 (in luogo del 28 febbraio 2019) la data entro cui il personale a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico.

Sul punto, si ricorda che il richiamato art. 16, c. 3, del D.L. 4/2019 dispone che al suddetto personale si applica la speciale disciplina delle decorrenze (cd. finestre) dei trattamenti pensionistici di cui all'art. 59, c. 9, della L. 559/1997). In base a quest'ultima, per i soggetti che maturino i requisiti entro il 31 dicembre di un determinato anno, la decorrenza è posta all'inizio dell'anno scolastico dello stesso anno¹⁰.

. Opzione donna: quadro normativo

La cosiddetta opzione donna è una misura sperimentale introdotta dall'art. 1, c. 9, della L. 243/2004 che prevede la possibilità per le lavoratrici che hanno maturato 35 anni di contributi e 57 anni di età, per le lavoratrici dipendenti, o 58 anni, per le lavoratrici autonome (requisito anagrafico da adeguarsi periodicamente all'aumento della speranza di vita), di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico, a condizione che optino per il sistema di calcolo contributivo integrale.

Tale opzione, per anni poco utilizzata, è stata esercitata invece in maniera più consistente dopo la

⁹ Così come previste dal D.Lgs. 180/1997, il quale, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 24, della L. 335/1995, ha definito le modalità esplicative in caso di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

¹⁰ Con riferimento all'accesso ad opzione donna con i requisiti maturati entro il 31 dicembre 2018, cfr. la [Nota del MIUR 4644/2019](#) secondo cui tutte le relative domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2019.

riforma pensionistica realizzata dal D.L. 201/2011 (cd. Riforma Fornero), che ha notevolmente incrementato i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al trattamento pensionistico, consentendo alle lavoratrici di anticipare di parecchi anni l'uscita dal lavoro, sia pur con una riduzione dell'importo della pensione. La riforma Fornero ha confermato la possibilità di accedere ad un pensionamento anticipato avvalendosi dell'opzione donna, a condizione che le lavoratrici maturassero i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2015.

La previsione che i requisiti anagrafici e contributivi previsti per l'esercizio dell'opzione donna dovessero essere maturati entro il 31 dicembre 2015 ha posto significativi problemi interpretativi. L'INPS, infatti (con le circolari 35 e 37 del 2012 e con il messaggio 219/2013), ha dato a tale previsione un'interpretazione restrittiva, ritenendo che la data del 31 dicembre 2015 andasse interpretata come termine di decorrenza della prestazione, non essendo sufficiente la semplice maturazione dei requisiti entro tale data. Sulla questione sono intervenute le Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato che hanno approvato risoluzioni (rispettivamente la 7-00159/2013 e la 7-00040/2013) volte ad escludere l'applicazione della finestra mobile e degli incrementi legati all'aspettativa di vita, ritenendo sufficiente la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015.

Successivamente, l'art. 1, c. 281, della L. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) ha posto fine ai suddetti problemi interpretativi, precisando l'ambito temporale di applicazione dell'istituto (comunque transitorio e sperimentale). La nuova norma ha previsto, infatti, che l'accesso all'istituto è possibile anche qualora la decorrenza del trattamento sia successiva al 31 dicembre 2015, essendo sufficiente la maturazione dei requisiti entro tale data.

L'art. 1, c. 222 e 223, della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) ha ulteriormente esteso la possibilità di accedere alla cd. opzione donna alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti richiesti a causa degli incrementi determinati dall'adeguamento dei medesimi all'aumento della speranza di vita. Più specificamente, si estende, a decorrere dal 2017, l'applicabilità dell'istituto alle lavoratrici che, al 31 dicembre 2015, non avessero raggiunto la frazione di 3 mesi (nell'età anagrafica). Di conseguenza, all'istituto possono far ricorso le lavoratrici che, al 31 dicembre 2015, avessero un'età pari o superiore a 57 anni, se dipendenti, o a 58 anni, se autonome (fermi restando il possesso, alla medesima data, di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e la condizione che la lavoratrice opti per il sistema di calcolo contributivo integrale).

Da ultimo, l'articolo 16 del D.L. 4/2019 estende la possibilità di ricorrere all'opzione donna alle lavoratrici che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome) entro il 31 dicembre 2018 (in luogo del 31 dicembre 2015), disponendo al contempo che a tale trattamento si applichino le decorrenze (cd. finestre) pari, rispettivamente, a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e a 18 mesi per le lavoratrici autonome, mentre i requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita.

Articolo 1, comma 550
(Comuni montani)

550.All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: « e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: « , a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 ed a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 ».

La disposizione del comma 550 raddoppia i finanziamenti destinati al Fondo nazionale integrativo per i comuni montani a partire dal 2020.

Il Fondo integrativo per i comuni montani è stato istituito dalla legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), con la finalità di finanziare progetti di sviluppo socio-economico, anche pluriennali, con carattere straordinario e dunque non riferibile alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati. Gli enti beneficiari sono identificati nei comuni classificati interamente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Dal riparto, come evidenziato nella relazione illustrativa, sono esclusi i comuni montani del Trentino-Alto Adige.

Ciò, in considerazione dell'art. 2, comma 109, della legge n.191/2009 che ha soppresso, con decorrenza dal 1 gennaio 2010, alcune disposizioni della legge n.386/1989 (in particolare si veda l'art. 5, comma 1) che prevedevano la partecipazione delle province autonome alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri e le modalità per gli stessi previsti.

La dotazione del Fondo, ai sensi dell'art.1, comma 319, della legge di stabilità 2013, è pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

Il comma interviene sulla richiamata disposizione prevedendo che dal 2020 le risorse destinate al Fondo siano pari a 10 milioni di euro.

L'individuazione dei progetti è effettuata, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata e previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

In attuazione delle citate disposizioni di legge è stato adottato il decreto del Ministro per gli affari regionali 16 gennaio 2014 "Fondo nazionale integrativo per i comuni montani", che ha definito i soggetti destinatari del Fondo, le modalità di individuazione dei criteri di valutazione e la procedura per la formazione del decreto di riparto dei fondi, nonché le modalità di presentazione delle domande di finanziamento, di liquidazione dei fondi e modifica e monitoraggio dei progetti.

Nella relazione illustrativa si rileva l'esigenza dell'intervento normativo in commento "data la numerosità dei Comuni totalmente montani e le criticità che questi territori presentano".

Articolo 1, comma 551
(Incremento Fondo di solidarietà comunale per i comuni montani)

551. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 2 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure di attuazione del presente comma al fine di ridurre per i comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nei limiti dello stanziamento di cui al primo periodo, l'importo che gli stessi hanno l'obbligo di versare per alimentare il Fondo di solidarietà comunale mediante una quota dell'imposta municipale propria.

Il comma 551, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede un incremento del Fondo di solidarietà comunale di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.

Le risorse sono destinate in favore dei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, al fine di compensare l'importo che gli stessi enti sono tenuti a versare al Fondo solidarietà comunale, quale quota di alimentazione del Fondo medesimo, mediante la trattenuta di una quota dell'IMU di loro spettanza.

Si rammenta che la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale, definita per legge ai sensi dell'articolo 1, comma 488, della legge n. 232/2016, è in parte assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente.

In particolare, l'alimentazione del fondo deriva dalla trattenuta del 22,43 per cento del gettito IMU standard 2015, che Agenzia delle Entrate effettua per ogni comune. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 16 del 2014, le risorse derivanti dall'IMU vanno iscritte in bilancio al netto della predetta quota di alimentazione del FSc.

Le modalità di attuazione della disposizione in esame sono rinviate ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame.

Articolo 1, comma 552
(Indennità e gettoni di presenza negli enti locali)

552. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 25, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 76, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data.

Il comma 552, introdotto in Senato, reca una norma interpretativa di due disposizioni legislative in materia di indennità e gettoni di presenza degli amministratori locali. È previsto, in particolare, che tali norme sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data.

Le disposizioni legislative sono l'articolo 2, comma 25, lettera d), della legge n. 244 del 2007 e l'articolo 76, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008. Esse hanno inciso sull'art. 82 del TUEL (di cui al D.lgs. n. 267/2000) prevedendo che la corresponsione di gettoni di presenza sia subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni. Tali norme recavano altresì previsioni, in parte successivamente abrogate, relative alla determinazione di incrementi delle indennità di funzione degli amministratori locali.

L'art. 82 dispone, più in generale, in ordine al trattamento economico degli amministratori locali, che si distingue fra indennità di funzione e gettoni di presenza. L'indennità di funzione è corrisposta per le cariche di sindaco, presidente del consiglio comunale e assessori e il relativo ammontare è stabilito con decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119. I gettoni di presenza sono corrisposti ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute. La loro corresponsione è subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni.

L'articolo 2, comma 25, lettera d), della legge n. 244 del 2007 sostituisce l'art. 82, comma 11, primo periodo, del TUEL con una disciplina, in parte successivamente abrogata, ai sensi della quale: i) le indennità di funzione degli amministratori locali possono essere incrementate con delibera di giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti di provincia e agli assessori comunali e provinciali, e con delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee; ii) tale facoltà è esclusa nel caso di enti locali in condizioni di dissesto finanziario o che non rispettano il patto di stabilità interno; iii) le eventuali delibere adottate in violazione del precedente periodo sono nulle; iv) la corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni, secondo termini e modalità stabiliti dal regolamento.

L'articolo 76, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008 è successivamente intervenuto riformulando il comma 11 dell'art. 82 del TUEL, che rispetto al testo introdotto dall'art. 2, comma 25, lettera d), della legge n. 244, fa salvo soltanto l'ultimo periodo.

Nella formulazione vigente l'art. 82, comma 11, del TUEL consta della seguente disposizione: "La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità".

La disposizione interpretativa in commento stabilisce che le richiamate norme "sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data".

Andrebbe valutata l'effettiva portata della norma interpretativa in commento, atteso che le disposizioni oggetto di interpretazione non contemplano un esplicito divieto di incremento dell'ammontare dei gettoni di presenza, bensì subordinano il percepimento degli stessi alla partecipazione agli organi collegiali degli enti locali.

In tema di indennità agli amministratori locali, si sono registrati, nel tempo, numerosi interventi normativi diretti al generale contenimento dei c.d. costi della politica.

L'iniziale determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali è recata nel citato D.M. del 4 aprile 2000, n. 119. Successivamente con l'art. 1, comma 54, L. 266/2005 (Legge finanziaria 2006), si è proceduto alla rideterminazione in riduzione, nella misura del 10 per cento, rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle predette indennità e gettoni di presenza.

L'art. 61, comma 10, del citato D.L. 112/2008, ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità. Il medesimo comma 10 ha previsto la sospensione sino al 2011 della possibilità di incremento dei medesimi compensi. Infine, ha eliminato la facoltà per gli organi degli enti locali di incrementare, con delibera del consiglio o della giunta, le indennità di funzione.

Si consideri infine che non si è mai dato seguito a quanto disposto al comma 10 del TUEL, che prevede un rinnovo con cadenza triennale del DM ai fini dell'adeguamento degli importi relativi ad indennità di funzione e gettoni di presenza sulla base della media degli indici ISTAT di variazione del costo della vita.

Da ultimo, l'articolo 57-quater del decreto legge n. 124 del 2019 ha disposto l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti fino all'85% della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti. Ha inoltre previsto l'attribuzione di una indennità in favore del presidente della provincia, pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella di sindaco.

Articolo 1, comma 553 *(Isole minori)*

553. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 14 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13 milioni di euro per l'anno 2022. Il Fondo è destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito delle predette isole, di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle predette risorse. Il Fondo è ripartito tra i comuni destinatari con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Conferenza unificata.

Il comma 553 istituisce il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione finanziaria per gli anni 2020, 2021 e 2022, con importi pari, rispettivamente, a 14,5 milioni di euro per il 2020, a 14 milioni e di 13 milioni.

La disposizione prevede che il Fondo sia istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia, con successivo trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Fondo è diretto a finanziare "progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio" dei comuni delle isole minori.

Nel corso dell'esame del provvedimento in Senato, è stato specificato che i comuni delle isole minori solo quelli di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

L'allegato A individua 36 comuni nei cui territori insistono isole minori marine.

Tale allegato era stato redatto al fine di elencare i beneficiari del Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori, istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 25, commi 7 e 8, della legge n.448/2001. Detto Fondo è diretto a finanziare misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori.

Si segnala altresì che l'art. 2, comma 41, della legge 244/2007 ha a sua volta istituito il Fondo di sviluppo delle isole minori presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali.

Per detto Fondo era stata prevista una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, al fine di finanziare interventi diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone.

Quest'ultimo Fondo finanzia interventi nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare la qualità della vita nelle piccole isole, di cui al citato allegato A. La priorità è riconosciuta ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete "Natura 2000" e a quelli improntati alla sostenibilità ambientale (con particolare riferimento ai seguenti ambiti: energie rinnovabili, risparmio ed efficienza energetica, gestione dei rifiuti, gestione delle acque, mobilità e nautica da diporto ecosostenibili, recupero e riutilizzo del patrimonio edilizio, contingentamento dei flussi turistici, destagionalizzazione, protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, valorizzazione dei prodotti tipici, certificazione ambientale dei servizi), nonché a favorire le misure per favorire la competitività delle imprese insulari.

Il Fondo è stato finanziato per le sole annualità 2008 e 2009.

I criteri e le modalità di erogazione delle risorse sono stabiliti con DPcM, su proposta del Ministro per gli affari regionali, previo parere della conferenza unificata.

Tale parere è diretto ad assicurare il coinvolgimento della conferenza unificata considerato che i progetti potrebbero essere idonei ad incidere su ambiti materiali in cui rileva la competenza regionale, sia concorrente (ad es. governo del territorio, sostegno all'innovazione per settori produttivi, protezione civile, grandi reti di trasporto e di navigazione, porti, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, valorizzazione dei beni culturali ed ambientali), sia residuale (ad es. commercio, agricoltura, turismo e agriturismo, artigianato, pesca, incentivi alle imprese, e servizi pubblici locali).

Considerate le materie interessate dai progetti finanziati dal Fondo e la consolidata giurisprudenza costituzionale sul principio di leale collaborazione, il coinvolgimento della Conferenza unificata avrebbe potuto essere più intenso, subordinando l'adozione del DPCM previa intesa in sede di Conferenza unificata, in luogo del mero parere, come segnalato dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali nel proprio parere favorevole reso sul provvedimento.

Si rileva, al riguardo, che la Corte Costituzionale, nella sent. n.185 del 2018, ha dichiarato l'incostituzionalità di una disposizione legislativa statale di disciplina del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore, "nella parte in cui non prevede la previa intesa con la Conferenza Stato- Regioni sull'atto d'indirizzo con cui sono determinati gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili" con detto fondo.

La ripartizione è effettuata con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della conferenza unificata.

A differenza della procedura per l'adozione del DPCM, il riparto è condizionato, oltre che al concerto ministeriale, al parere favorevole della conferenza unificata. Parrebbe pertanto trattarsi di un parere vincolante, e non solo obbligatorio (come nel caso del procedimento di adozione del DPCM), sì da assimilare lo stesso, per alcuni profili, all'istituto dell'intesa.

La disposizione in esame non disciplina alcun meccanismo che consenta di procedere al riparto nel caso in cui la conferenza non si esprima.

Si ricorda, infine, che è all'esame delle Commissioni riunite V e VIII della Camera dei deputati il progetto di legge C.1285 (già approvato dal Senato - AS 497) che detta disposizioni per lo sviluppo delle isole minori, lagunari e lacustri.

Articolo 1, comma 554 *(Contributo IMU/TASI)*

554. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di euro annui da ripartire secondo gli importi indicati per ciascun comune nell'allegato A al decreto del Ministero dell'interno 14 marzo 2019, recante « Riparto a favore dei comuni del contributo compensativo, pari complessivamente a 110 milioni di euro, per l'anno 2019 ».

Il comma 554 destina ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, 110 milioni di euro a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza dell'introduzione della TASI, nell'ambito della riforma della tassazione immobiliare del 2013.

La disposizione conferma il contributo, pari a 110 milioni di euro, diretto ai comuni per la medesima finalità, disposto dall'art.1, comma 895-bis, della legge di bilancio 2019 (legge n.145/2018) per il solo 2019, estendendolo sino al 2022.

Il contributo per il 2019 è stato oggetto di riparto con decreto del Ministero dell'interno del 14 marzo 2019.

Le quote del contributo agli enti beneficiari sono state determinate in proporzione a quelle già attribuite ai comuni dalla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017 (secondo quanto previsto dal menzionato comma 895-bis). Il riparto ha interessato 1825 comuni, ciascuno dei quali ha ottenuto una quota del contributo complessivo secondo quanto disposto nell'allegato A al medesimo decreto.

La norma proposta dispone che il contributo annuale per il triennio 2020-2022 sia ripartito fra gli enti beneficiari secondo i medesimi importi di cui all'allegato A al DM 14 marzo 2019 appena richiamato.

La disposizione attribuisce, limitatamente al triennio considerato, un importo, pari a 110 milioni di euro, a titolo di contributo che si aggiunge ai 190 milioni di euro annui per il periodo 2019-2033 disposti dall'art. 1, comma 892, della legge di bilancio per il 2019, in favore dei comuni a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI.

Tale ultimo contributo è destinato al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.

Si rileva che a titolo di compensazione dei mancati introiti derivanti dal passaggio al regime TASI sono stati concessi contributi in favore dei comuni a partire dal 2014.

Gli importi annui sono stati i seguenti (non si considerano quelli riferiti al 2019 di cui si è già detto): per 2014, 625 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 731, della legge n. 147/2013 (come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del D.L. n. 16/2014); per il 2015, 530 milioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, del D.L. n. 78/2015; per il 2016, 390 milioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge n. 208/2015; per il 2017, 300 milioni in termini di saldo netto da finanziare in sede di ripartizione delle risorse del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 433, della legge n. 232/2016; per il 2018, 300 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 1, commi 870-871, della legge n. 205/2017

Articolo 1, comma 555
(Incremento 5/12 limite anticipazione di tesoreria enti locali)

555. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Il comma 555 dispone l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da parte degli enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti per il triennio 2020-2022, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali.

La disposizione in esame interviene con una deroga all'art.222 del TUEL (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni).

Ai sensi della disciplina del TUEL, il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate, accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

L'utilizzo delle anticipazioni determina, in capo agli enti locali, l'obbligo di corrispondere gli interessi sugli importi, dal momento del loro effettivo utilizzo, sulla base di quanto disposto nella convenzione che disciplina l'affidamento del servizio di tesoreria.

Si intende perseguire la finalità di favorire il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali che sono definiti dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 231/2002, attuativo della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

L'art.4 stabilisce che, in via ordinaria, il pagamento non può superare il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente (o dal ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, si veda più in dettaglio il comma 2). Tale termine può giungere fino a 60 giorni nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione "quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche" e a condizione che la pattuizione sia effettuata in modo espresso (comma 4).

La Relazione tecnica precisa che la norma non determina effetti finanziari per la finanza pubblica.

L'innalzamento del limite a cinque dodicesimi era stato peraltro già disposto a partire dal 2014 sino al 2018, con la medesima finalità della norma in esame.

L'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge n.4/2014 aveva infatti già modificato detto limite per un arco temporale che, in virtù di successivi interventi legislativi (l'ultimo dei quali l'articolo 1, comma 618, della legge n. 205/2017) era giunto sino al 31 dicembre 2018.

Per il 2019 l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria era stato invece fissato in quattro dodicesimi delle entrate correnti ai sensi dell'art.1, comma 906, della legge di bilancio 2019.

Articolo 1, comma 556

(Anticipazioni di liquidità agli enti locali per il pagamento dei debiti commerciali)

556. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

7-ter. Le anticipazioni di cui al comma 7-bis sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.

7-quater. Con riferimento alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1, lettera b), e all'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto

1999, n. 267, nonché di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

7-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.

28 7-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma 7-bis entro il termine del
ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
FEDERAZIONE
april 2020 ed è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 7-bis, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

7-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, da effettuare a valere sui trasferimenti da parte di regioni e province autonome di cui al comma 7-bis, il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.

7-octies. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziari.

7-novies. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 7-sexies, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 7-quinquies ».

Il comma 556, introdotto al Senato, amplia le possibilità per gli enti locali, le regioni e le province autonome, di richiedere anticipazioni di liquidità finalizzate al pagamento di debiti, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni

professionali. La norma stabilisce il limite di ammontare delle anticipazioni, definisce le garanzie e fissa modalità e termini per la richiesta e il rimborso delle anticipazioni.

- Le anticipazioni di liquidità per gli enti territoriali – Legislazione vigente.

L'articolo 222 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL - decreto legislativo n. 267 del 2000) disciplina le anticipazioni di tesoreria per i comuni, le province e le città metropolitane. Il tesoriere, su richiesta dell'ente, concede delle anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei 3/12 (elevato a 5/12 per gli enti in dissesto economi co-finanziario) delle entrate afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio (entrate correnti) accertate nel penultimo anno precedente. Gli interessi decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione che regola il rapporto con il tesoriere. Alternativamente, l'articolo 195 del TUEL consente agli enti locali, ad eccezione di quelli in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di approvazione del piano di riequilibrio da parte del Ministero dell'interno, di disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222.

Le regioni, ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 118 del 2011, possono contrarre anticipazioni, unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10% dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza di natura corrente, salvo che la convenzione di tesoreria preveda un limite più basso. Gli enti pubblici strumentali delle regioni, invece, possono contrarre anticipazioni per un limite non eccedente il 10% dell'ammontare complessivo delle entrate derivanti dai trasferimenti correnti dalla regione. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione.

Un ampliamento delle possibilità per gli enti locali, le regioni e le province autonome, di richiedere anticipazioni di liquidità finalizzate al pagamento di debiti, maturati alla data del 31 dicembre 2018, in termini del tutto analoghi a quelli previsti dal comma 556 in commento, è stata introdotta, da ultimo, dall'articolo 1, commi 849-857, della legge n.145/2018 (legge di bilancio per il 2019). Il termine per il rimborso delle anticipazioni ottenute era fissato al 15 dicembre 2019.

Il comma 556 introdotto al Senato, amplia, rispetto alla legislazione vigente, le possibilità per gli enti territoriali di ottenere delle anticipazioni di cassa.

A tal fine viene modificato l'articolo 4 del decreto legislativo n.231/2002 (introducendovi i nuovi commi da 7-bis a 7-novies), che detta norma per garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti della P.A., in attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Il comma 7-bis prevede che le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea (e quindi non soltanto il tesoriere dell'ente) possano concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al riconoscimento della legittimità dei debiti stessi ad opera della deliberazione del consiglio dell'ente prevista dall'articolo 194 del TUEL.

Il comma 7-ter precisa che le anticipazioni devono essere concesse entro il limite massimo di 3/12 delle entrate accertate nel 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio per gli enti locali, e del 5% delle entrate relative al primo titolo di entrata accertate nell'anno 2018 per le regioni.

Il comma 7-quater, dopo aver rammentato che le anticipazioni non costituiscono una forma di indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003, precisa che alle anticipazioni non si applicano le condizioni poste dall'articolo 203 (Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento) e dall'articolo 204 (Regole particolari per l'assunzione di mutui) del TUEL, nonché dall'articolo 62 (Mutui e altre forme di indebitamento) del decreto legislativo n. 118 del 2011. Rimane tuttavia fermo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare, successivamente al perfezionamento delle suddette anticipazioni, le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

L'articolo 3, comma 16, della legge finanziaria 2004 (legge n. 350 del 2003) dispone che, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del TUEL, ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l'indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 76 del 2000 solo per finanziare spese di investimento.

Il successivo comma 17 del medesimo articolo precisa le operazioni finanziarie che devono intendersi quali forme di indebitamento agli effetti dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione. Si tratta dell'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap (cosiddetto upfront), le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Inoltre, costituisce indebitamento il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario.

Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art. 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.

Il comma 7-quinquies dispone che le anticipazioni di cassa agli enti locali siano assistite, quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento, da una delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 206 del TUEL. Alle anticipazioni, inoltre, si applicano le disposizioni recate dall'articolo 159 (Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali), comma 2, e dall'articolo 255 (Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento), comma 10, del TUEL. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.

Il comma 7-sexies fissa al 30 aprile 2020 il termine entro il quale la richiesta di anticipazione di liquidità deve essere presentata agli istituti finanziari di cui al comma 7-bis. La richiesta deve essere corredata da una apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente che riporta l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione. La dichiarazione deve essere redatta utilizzando il modello generato dalla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2013).

Il comma 7-septies dispone che il pagamento dei debiti per i quali è stata ottenuta l'anticipazione debba avvenire entro 15 giorni dalla data di erogazione. Tale termine è posticipato a 30 giorni nel caso di debiti degli enti del SSN.

Il comma 7-octies dispone che il rimborso delle anticipazioni debba avvenire entro il momento dell'avvenuto ripristino della normale gestione di liquidità, e comunque non oltre il 30 dicembre

2020.

Il comma 7-nonies dispone che, in caso di mancato rimborso entro i termini stabiliti, gli istituti finanziatori possono chiedere la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 7- quinquies.



ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

Articolo 1, comma 557 *(Debiti enti locali)*

557. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 27 febbraio 2020, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti modalità e criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali, anche attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Il comma 557 demanda ad un decreto del ministro dell'economia l'individuazione di modalità e criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali.

La disposizione stabilisce che il citato DM sia adottato entro il 28 febbraio 2020, previa intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali.

Il decreto deve disporre in ordine alle modalità e ai criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali, anche prevedendo l'accollo e la ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato. L'obiettivo é quello di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 71, della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005).

Il citato art.1, comma 71, della legge finanziaria 2005, al primo periodo prevede che lo Stato e gli enti territoriali sono tenuti a provvedere alla conversione dei mutui "con oneri di ammortamento anche parzialmente a carico dello Stato" in nuovi titoli obbligazionari o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se le condizioni di rifinanziamento permettono una riduzione del valore finanziario delle passività totali.

La disposizione precisa che dall'attuazione della stessa non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La Relazione tecnica segnala che l'eventuale accollo dei mutui da parte dello Stato determinerebbe effetti positivi in termini di riduzione degli oneri finanziari, considerato che il rischio di credito (cioé il rischio di insolvenza del beneficiario del mutuo, prima ente locale, ora Stato) é minore.

Già nel corso della precedente manovra economica era stata introdotta una disciplina volta alla ristrutturazione dei mutui a carico degli enti locali (art.1, commi 961-964, legge n. 145/2018). Essa si riferiva tuttavia ai soli mutui: i) concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a enti locali; ii) aventi determinate caratteristiche (a tasso fisso; con oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui; con scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022; con debito residuo da ammortizzare superiore a euro 10.000; non rinegoziati ai sensi del DM 20 giugno 2003 con il quale la Cassa depositi e prestiti é stata autorizzata a rinegoziare i mutui; senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari; non oggetto di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento previsti per gli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici). Inoltre, l'operazione di rinegoziazione non poteva modificare la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento.

In attuazione della disposizione è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia 30 agosto 2019 che ha individuato i mutui oggetto delle operazioni di rinegoziazione e definito i criteri e delle modalità di perfezionamento di tali operazioni.

Articolo 1, comma 558
(Contributo al Comune di Vibo Valentia)

558. Al comune di Vibo Valentia è attribuito un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per spese di investimento.

Il comma 558, introdotto al Senato, reca un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al Comune di Vibo Valentia, per spese di investimento.



ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

Articolo 1, commi 559-580
(Misure in favore di Campione d'Italia)

559. È istituita l'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) che si applica alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonché alle importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, compresa l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea. Si considera consumatore finale chi effettua acquisti di beni e servizi per finalità diverse dall'esercizio di impresa arti o professioni e chi effettua operazioni escluse dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in conformità alla legge federale svizzera.

560. Soggetto attivo dell'imposta è il comune di Campione d'Italia. Non si applica l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sull'esercizio della potestà regolamentare, salvo i casi espressamente indicati dalla presente legge.

561. È soggetto passivo dell'imposta chi nel territorio del comune effettua, nell'esercizio di impresa, arti o professioni, forniture di beni e prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali. Sono altresì soggetti passivi dell'imposta i consumatori finali che effettuano importazioni nel territorio del comune ai sensi del comma 559.

562. Le forniture di beni si considerano effettuate a Campione d'Italia se il bene al momento della consegna o della messa a disposizione si trova nel territorio del comune. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate a Campione d'Italia se sono rese nell'esercizio d'impresa, arti o professioni da soggetti che hanno la sede della attività economica nel territorio di Campione d'Italia. Parimenti, si considerano territorialmente rilevanti, secondo criteri di territorialità analoghi a quelli stabiliti dalla legge federale svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto, le prestazioni rese nell'esercizio d'impresa, arti o professioni non aventi sede nel territorio di Campione d'Italia. Per le prestazioni di servizi relative a immobili ubicati a Campione d'Italia, la base imponibile è costituita dal solo costo del materiale impiegato. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 566 sono individuate le prestazioni di servizi assoggettate ad imposta secondo criteri di territorialità analoghi a quelli previsti dalla legge federale svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto.

563. L'imposta è esigibile, per le forniture di beni, nel momento in cui il bene è consegnato o spedito e, per le prestazioni di servizi, all'atto del pagamento del corrispettivo.

564. La base imponibile è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi secondo le condizioni contrattuali; in caso di forniture di beni a titolo gratuito, la base imponibile è costituita dal prezzo di costo dei beni oggetto della fornitura. Le aliquote dell'imposta si applicano in misura pari alle percentuali stabilite dalla legge federale svizzera per l'imposta sul valore aggiunto.

565. La dichiarazione dell'imposta è presentata dai soggetti passivi di cui al comma 561 al comune, anche in modalità non telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in cui devono essere indicati i dati necessari per determinare l'imposta dovuta. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento dell'imposta non versata, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento dell'imposta non versata, con un minimo di 50 euro. Le sanzioni di cui al presente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Restano salvi la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale e il potere di esercitare l'attività di accertamento e di riscossione anche coattiva dell'imposta.

566. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli ulteriori casi in cui il comune di Campione d'Italia può esercitare la potestà regolamentare; con il medesimo decreto inoltre sono individuate, in conformità alla legge federale svizzera, le operazioni esenti ed escluse da imposta nonché le franchigie applicabili alle importazioni di cui al comma 559 e sono definiti i termini e le modalità di versamento, accertamento e riscossione dell'imposta nonché i casi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione.

567. *L'imposta locale di consumo di Campione d'Italia si applica alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2020.*
568. *L'imposta dovuta per le operazioni poste in essere entro il 30 giugno 2020 è riscossa secondo termini e modalità stabiliti dal decreto di cui al comma 566.*
569. *All'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*
« a) si intende per "Stato" o "territorio dello Stato": il territorio della Repubblica italiana, con esclusione del comune di Li- vigno ».
570. *All'articolo 67, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « e dai Dipartimenti francesi d'oltremare » sono sostituite dalle seguenti: « , dai Dipartimenti francesi d'oltremare, dal comune di Campione d'Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano ».*
571. *Le disposizioni di cui ai commi 569 e 570 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.*
572. *Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia doganale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il territorio extradoganale è costituito dal solo territorio del comune di Livigno. Per i soggetti residenti nel territorio del comune di Campione d'Italia non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2009, n. 32; per i medesimi soggetti le franchigie contemplate dal predetto regolamento n. 32 del 2009 sono determinate con il decreto di cui al comma 566 del presente articolo coerentemente con le disposizioni dell'Unione europea in materia di fissazione delle franchigie doganali. I beni strumentali, gli arredi, i mobili di ogni tipo già esistenti nel comune di Campione d'Italia presso società, enti ed abitazioni alla data del 31 dicembre 2019 ed in uscita dal territorio dello stesso comune sono esenti da IVA nei casi in cui abbiano come destinazione finale l'Italia*
573. *L'imposta dovuta sui redditi diversi da quelli d'impresa dalle persone fisiche iscritte alla data del 20 ottobre 2019 nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia nonché sui redditi di lavoro autonomo relativi ad attività svolte in studi siti alla medesima data nel comune di Campione d'Italia, determinata ai sensi dell'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotta nella misura del 50 per cento per cinque periodi d'imposta.*
574. *Le imposte dovute sui redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, iscritti alla data del 20 ottobre 2019 alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un'unità locale, nel comune di Campione d'Italia, determinate ai sensi dell'articolo 188-bis del predetto testo unico delle imposte sui redditi, sono ridotte nella misura del 50 per cento per cinque periodi di imposta.*
575. *Per i soggetti di cui ai commi 573 e 574, l'imposta regionale sulle attività produttive derivanti da attività esercitate nel comune di Campione d'Italia, determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è ridotta nella misura del 50 per cento per cinque periodi d'imposta.*
576. *Le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.*
577. *In vista del rilancio economico del comune di Campione d'Italia, alle imprese che effettuano investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi individuati come ammissibili ai sensi dell'articolo 14 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014.*
578. *L'agevolazione di cui al comma 577 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2024.*
579. *L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 577 e 578 è subordinata, ai sensi dell'articolo*

108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.

580. All'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « comma 1, lettere a), b) e c), » sono soppresse;

b) al comma 6, le parole: « e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura ».

I commi 559-580 recano un complesso di misure fiscali relative al comune di Campione d'Italia, anche in considerazione dell'inclusione dell'ente nel territorio doganale europeo e nell'ambito territoriale di operatività della disciplina armonizzata delle accise. I commi da 559 a 568 disciplinano la nuova imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) sulle forniture di beni, prestazioni di servizi e importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, con aliquote IVA allineate a quelle svizzere.

Con le modifiche apportate al Senato:

- viene assoggettata a tale imposta anche l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea;
- è precisata la definizione di consumatore finale;
- è precisata e maggiormente articolata la disciplina della territorialità dell'imposta, con riferimento alle prestazioni di servizi;
- si consente di presentare la dichiarazione anche con modalità non telematiche;
- si affida alla norma di rango secondario il compito di stabilire le franchigie applicabili alle importazioni dall'UE soggette a imposta e i casi di esonero dall'obbligo dichiarativo.

Sempre nel corso dell'esame al Senato è stato proposto di non applicare ai residenti a Campione d'Italia le restrizioni in tema di franchigie doganali, IVA e accise che sono, invece, ordinariamente previste per i residenti nelle zone di frontiera. Per i residenti a Campione d'Italia si affida la determinazione di tali soglie alle norme di rango secondario, in coerenza con la normativa vigente in materia di franchigie doganali UE. Viene poi chiarito che Campione d'Italia e le acque territoriali del lago di Lugano sono incluse nell'ambito di applicazione della disciplina sulle accise e nel territorio doganale (commi 569-572).

Sono previste agevolazioni IRPEF, IRES e IRAP per i soggetti residenti a Campione d'Italia, che consistono nella riduzione a metà delle imposte per cinque anni (commi 573-576).

Si prevede un credito d'imposta per i nuovi investimenti iniziali nel territorio di Campione d'Italia, fino al 2024 (commi 577-579).

Infine, il regime agevolato IRES per Campione d'Italia è esteso anche a società ed enti non residenti che hanno sede nel comune medesimo (comma 580).

Premessa: le disposizioni europee e le vigenti agevolazioni (imposte dirette e IRAP) per Campione d'Italia

La disciplina in esame appare conseguente alle novità recate dal Regolamento (UE) 2019/474 e dalla Direttiva (UE) 2019/475 che hanno incluso il comune italiano di Campione d'Italia e le acque italiane del Lago di Lugano, rispettivamente, nel territorio doganale dell'Unione e nell'ambito

territoriale di applicazione della disciplina generale delle accise.

come emerge dai considerando alla richiamata direttiva, con lettera del 18 luglio 2017 l'Italia ha chiesto che il comune italiano di campione d'Italia e le acque italiane del Lago di Lugano siano inclusi nel territorio doganale dell'Unione, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013, nonché nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE ai fini dell'accisa, lasciando nel contempo tali territori al di fuori dell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2006/112/CE ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

La direttiva (UE) 2019/475 chiarisce al riguardo che l'inclusione del comune italiano di campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano discende dalla circostanza secondo cui le motivazioni storiche che ne giustificavano l'esclusione, quali l'isolamento e gli svantaggi economici, non sono più pertinenti.

L'Italia ha chiesto tuttavia l'esclusione di tali territori dall'applicazione territoriale della direttiva IVA 2006/112/CE, ritenendo che ciò fosse essenziale per garantire condizioni di parità fra gli operatori economici stabiliti in Svizzera e nel comune italiano di campione d'Italia attraverso l'applicazione di un regime di imposizione indiretta locale in linea con l'imposta sul valore aggiunto svizzera.

Si ricorda che l'articolo 25-octies del decreto-legge n. 119 del 2018 ha introdotto numerose misure per il rilancio di Campione d'Italia, tra cui la previsione della nomina di un commissario straordinario, incaricato di valutare la sussistenza delle condizioni per l'individuazione di un nuovo soggetto giuridico per la gestione della casa da gioco di campione d'Italia, e numerose modifiche al regime fiscale di persone fisiche e società di campione d'Italia, cui sono concesse specifiche agevolazioni (che consistono nella riduzione delle imposte sui redditi e dell'IRAP).

Con riferimento alle imposte sui redditi, il vigente articolo 188-bis TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. n. 917 del 1986) prevede che, a fini IRPEF, i redditi delle persone fisiche diversi dai redditi d'impresa, nonché i redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel Comune di Campione d'Italia, ove prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso Comune e/o in Svizzera siano computati in euro sulla base del cambio (ai sensi delle norme generali sui redditi prodotti in valuta estera di cui all'articolo 9, comma 2), ridotto forfetariamente del 30 per cento.

Il comma 2 dell'articolo 188-bis detta una specifica disciplina relativa ai redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti IRES residenti in Italia, aventi sede a Campione d'Italia. Per i summenzionati soggetti, i redditi prodotti in franchi svizzeri sono computati in euro sulla base del cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti (ai sensi dell'articolo 9, comma 2 TUIR); tale cambio è ridotto forfetariamente del 30 per cento. A tal fine le imprese che svolgono attività anche al di fuori del Comune di Campione d'Italia devono tenere apposita contabilità separata.

Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attività svolta nel Comune di Campione d'Italia e al di fuori di esso concorrono alla formazione del reddito prodotto nel citato Comune per parte del loro importo: tale parte corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall'impresa nel territorio di Campione d'Italia e l'ammontare complessivo dei ricavi o compensi e degli altri proventi. Il comma 5 prevede una ulteriore agevolazione, valida per i soggetti IRPEF e IRES summenzionati, ai sensi della quale i redditi prodotti in euro concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione; tale riduzione è pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi svizzeri (ai sensi dei nuovi commi 1 e 3), con un abbattimento minimo di 26.000 euro. Le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle disposizioni europee in materia di aiuti de minimis, ivi compresi quelli nel settore agricolo.

Con riferimento all'IRAP, l'articolo 17 del decreto legislativo n. 446 del 1997 chiarisce i criteri di

calcolo della base imponibile (valore della produzione) con riferimento alla parte prodotta in franchi svizzeri a Campione d'Italia (nuovi commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'articolo 17).

Ai fini IRAP, il valore della produzione netta espressa in franchi svizzeri (calcolato secondo le ordinarie modalità di legge) è computato in euro sulla base del già menzionato cambio (di cui all'articolo 9, comma 2) e, per tali importi, il cambio è ridotto forfetariamente del 30 per cento. Al valore della produzione netta espressa in euro si applica la medesima riduzione calcolata per i franchi svizzeri con un abbattimento minimo di 26.000 euro.

Nel caso in cui l'impresa svolga la propria attività anche al di fuori del territorio di Campione d'Italia, ai fini dell'individuazione della quota di valore della produzione netta per cui è possibile beneficiare delle predette agevolazioni, si applicano le disposizioni generali IRAP relative all'individuazione territoriale della base imponibile (valevole per il caso in cui l'attività sia esercitata nel territorio di più regioni: articolo 4, comma 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997). Anche con riferimento a tale disciplina, si richiede la compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti de minimis.

Imposta locale sul consumo di Campione d'Italia

Il comma 559 istituisce l'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI). Essa si applica alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi e alle importazioni effettuate nel territorio del Comune per il consumo finale.

Con le modifiche apportate al Senato, viene assoggettata a tale imposta anche l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea. Inoltre si precisa che è considerato consumatore finale chi effettua acquisti di beni e servizi per finalità diverse dall'esercizio di impresa, arti o professioni, nonché chi effettua operazioni escluse dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in conformità alla legge federale svizzera.

Ai sensi del comma 560, soggetto attivo dell'imposta è il comune di Campione d'Italia. Non trova applicazione la generale potestà regolamentare dei comuni in materia tributaria, di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, salvo i casi espressamente indicati dalle norme in esame.

L'articolo 52, comma 1, sopra richiamato consente agli enti locali di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il comma 561 individua come soggetto passivo d'imposta chi nel territorio del comune effettua, nell'esercizio di impresa, arti o professioni, forniture di beni e prestazioni di servizi e i consumatori finali che effettuano importazioni nel territorio del Comune.

Le modifiche al Senato precisano che l'imposta colpisce le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali.

Durante l'esame al Senato sono stati integralmente sostituite le norme (comma 562) che chiariscono i presupposti di territorialità dell'imposta.

Nella sua formulazione originale, il comma richiamato disponeva che le forniture di beni si consideravano effettuate a Campione d'Italia se il bene al momento della consegna o della messa a disposizione si trova nel territorio del Comune o, nel caso di cessioni con trasporto o spedizione, se il trasporto del bene ha inizio nel territorio del Comune; le prestazioni di servizi si consideravano effettuate a Campione d'Italia se il prestatore ha nel territorio comunale la sede della sua attività

economica.

Con la modifica apportata al Senato resta ferma la territorialità delle forniture di beni ma viene espunto il riferimento alle cessioni con trasporto o spedizione.

Viene invece articolata la disciplina della territorialità delle prestazioni di servizi, che si considerano effettuate a Campione d'Italia se sono rese nell'esercizio d'impresa, arti e professioni da soggetti che hanno la sede dell'attività economica nel territorio di Campione d'Italia. Si considerano territorialmente rilevanti, secondo criteri di territorialità analoghi a quelli stabiliti dalla legge della federazione svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto, le prestazioni rese nell'esercizio d'impresa, arti e professioni non aventi sede nel territorio di Campione d'Italia. Viene poi prevista una specifica disciplina applicabile alle prestazioni di servizi relative a immobili ubicati a Campione d'Italia, per le quali la base imponibile è costituita dal solo costo del materiale impiegato.

Si demanda infine alla norma di rango secondario (decreto del MEF) il compito di individuare le prestazioni di servizi assoggettate a imposta secondo criteri di territorialità analoghi a quelli stabiliti dalla legge della federazione svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto.

L'imposta è esigibile (comma 563) per le forniture di beni, nel momento in cui il bene è consegnato o spedito. Per le prestazioni di servizi, essa è esigibile all'atto del pagamento del corrispettivo.

Il comma 564 individua la base imponibile e le aliquote.

La base imponibile corrisponde all'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi secondo le condizioni contrattuali. Per i beni forniti a titolo gratuito, la base imponibile è costituita dal prezzo di costo dei beni oggetto della fornitura.

Le aliquote dell'imposta si applicano in misura pari alle percentuali stabilite dalla legge federale svizzera per l'imposta sul valore aggiunto.

Al riguardo si ricorda che in Svizzera:

- la maggior parte delle merci e delle prestazioni di servizi soggiace a un'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto del 7,7 per cento;
- soggiacciono ad aliquota ridotta del 2,5 per cento alcuni beni di uso quotidiano, quali generi alimentari, bevande analcoliche, libri, giornali, riviste, medicinali;
- il pernottamento in albergo (colazione inclusa) soggiace a un'aliquota speciale del 3,7 per cento.

Si rinvia al sito istituzionale della Federazione Svizzera per approfondimenti sull'IVA.

Il comma 565 disciplina la dichiarazione dell'imposta, che deve essere presentata dai soggetti passivi al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate, mediante il modello da approvare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nel quale devono essere indicati i dati necessari per determinare l'imposta dovuta. Con le modifiche apportate al Senato si prevede che la dichiarazione possa essere presentata con modalità non telematica.

In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta si applicano le sanzioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzione pari al trenta per cento di ogni importo; nel caso di ritardo non superiore a novanta giorni, quindici per cento dell'importo non versato; per ritardi non superiori a quindici giorni, la sanzione già ridotta, ulteriormente decurtata di un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo).

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento dell'imposta non versata, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica

la sanzione dal 50 al 100 per cento dell'imposta non versata, con un minimo di 50 euro. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, ovvero il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Restano salvi la facoltà del comune di deliberare, con regolamento, circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale e il potere di esercitare l'attività di accertamento e di riscossione anche coattiva dell'imposta.

Nel corso dell'esame al Senato sono state integralmente sostituite le norme sulla disciplina secondaria di attuazione, di cui al comma 566.

Nella versione originaria della disposizione, si affidava a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, il compito di stabilire: gli ulteriori casi in cui il comune di Campione d'Italia può esercitare la potestà regolamentare; le operazioni esenti ed escluse in conformità alla legge federale svizzera; i termini, le modalità di versamento, dichiarazione, accertamento e riscossione dell'imposta.

Con le modifiche in commento, ferme restando le altre prescrizioni contenute nel testo originario:

- si specifica che il decreto da emanare é di natura non regolamentare;
- si affida alla norma di rango secondario il compito di stabilire le franchigie applicabili alle importazioni dall'UE soggette a imposta, di cui al comma 1, nonché i casi di esonero dall'obbligo dichiarativo.

La decorrenza dell'imposta è fissata al 1° gennaio 2020. Più precisamente, si applica alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2020 (comma 567).

Si demanda alla norma secondaria l'individuazione delle modalità e i termini di riscossione dell'imposta per il primo semestre di applicazione, e più precisamente per le operazioni poste in essere entro il 30 giugno 2020 (comma 568).

Modifiche all'applicazione territoriale di accise e IVA

Il comma 569 modifica il Testo Unico Accise (TUA) - D.Lgs. n. 504 del 1995 - per ricomprendere nel territorio italiano, ai fini dell'applicazione della disciplina sulle accise e sulle imposte di consumo ivi contenuta, sia il comune di Campione d'Italia, sia le acque italiane del lago di Lugano, in attuazione della normativa europea richiamata in premessa.

Analogamente, viene modificata la disciplina IVA (mediante integrazione dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) al fine di chiarire che sono considerate importazioni le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti da Campione d'Italia e dalle acque italiane del lago di Lugano (comma 570).

Entrambe le modifiche decorrono dal 1° gennaio 2020 (comma 571).

Il comma 572 stabilisce che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia doganale, dal 1° gennaio 2020, il territorio extra-doganale é costituito dal solo territorio del comune di Livigno, ricomprendendo così Campione d'Italia nel territorio doganale nazionale (dunque europeo).

Nel corso dell'esame al Senato è stato integrato il comma 572 con alcune prescrizioni in tema di franchigie IVA e accise per le merci importate.

Con le modifiche apportate si dispone che ai soggetti residenti nel territorio del Comune di Campione non si applichino né la riduzione delle soglie monetarie, pari a 50 euro, né le altre restrizioni in tema di franchigie doganali che sono ordinariamente previste per i residenti nelle zone di frontiera dall'articolo 4, commi 1 e 2, del

regolamento adottato con il decreto del MEF 6 marzo 2009, n. 32.

Il comma 1 del richiamato articolo 4 dispone che, per le importazioni di merci effettuate dalle persone che hanno la loro residenza nelle zone di frontiera, dai lavoratori frontalieri e dal personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico da Paesi terzi o da un territorio in cui non si applicano le norme UE in materia di IVA o di accisa verso l'Unione europea, le soglie per l'importazione non commerciale di merci in esenzione IVA e accise - che ordinariamente non può superare i 300,00 euro per viaggiatore, elevati a 430,00 euro nel caso di viaggiatori aerei e viaggiatori via mare - sono ridotte, come anticipato, a 50,00 euro.

Il comma 2 prevede, per i soggetti richiamati dal precedente comma 1 l'esenzione dall'IVA, dall'accisa e dai dazi doganali sui prodotti del tabacco e sui prodotti alcolici, è accordata entro i limiti dei quantitativi massimi ridotti indicati ex lege. Per i medesimi soggetti l'esenzione dall'IVA, dall'accisa e dai dazi doganali sui prodotti carburanti è accordata limitatamente ai soli quantitativi contenuti nel serbatoio normale di qualsiasi mezzo di trasporto.

Le modifiche in commento prevedono che, per i residenti nel comune di Campione, le franchigie contemplate dal predetto regolamento n. 32 del 2009 sono determinate con il decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al già menzionato comma 8 (concernente la nuova imposta locale sul consumo di Campione d'Italia), in coerenza con le disposizioni dell'UE in materia di fissazione delle franchigie doganali.

come già accennato sopra, la vigente normativa comunitaria e la relativa regolamentazione nazionale (articolo 41 del Regolamento CE 1186/2009, Direttiva IVA n. 74/2007 del consiglio, Decreto 6 marzo 2009 n. 32 e le circolari n. 2/D del 03/02/2010, n. 14/D dell'11/06/2009 e n.43/D del 28/11/2008) prevedono l'esenzione dai dazi doganali, dall'IVA e dalle accise per le merci che i viaggiatori, provenienti da Paesi terzi, portano con sé nel proprio bagaglio personale, a condizione che si tratti di importazioni di natura non commerciale e che il valore delle stesse merci non superi complessivamente 300 euro per viaggiatore. Detto importo è aumentato a 430 euro nel caso di viaggiatori aerei e viaggiatori via mare (per viaggiatori aerei e viaggiatori via mare si intendono tutti i passeggeri che effettuano viaggi aerei o marittimi, fatta eccezione per l'aviazione privata da diporto o la navigazione privata da diporto). Per i viaggiatori di età inferiore ai 15 anni, le soglie monetarie sopraindicate sono ridotte a 150 euro per viaggiatore, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato. Ai fini del calcolo delle soglie monetarie sopraindicate, il valore delle singole merci non può essere frazionato.

Per i prodotti del tabacco, per l'alcool e le bevande alcoliche, sono invece previsti limiti quantitativi specifici, per cui si rinvia alla Carta doganale del viaggiatore sul sito dell'Agenzia delle dogane. Se il valore del bene supera i limiti di franchigia il viaggiatore è tenuto al pagamento dei diritti doganali afferenti l'intero valore dello stesso.

Si prevede infine che i beni strumentali, gli arredi, i mobili di ogni tipo già esistenti nel comune di Campione d'Italia presso società, enti e abitazioni alla data del 31 dicembre 2019 e in uscita dal territorio dello stesso comune siano esenti da IVA, nei casi in cui abbiano come destinazione finale l'Italia.

Agevolazioni imposte dirette e IRAP

Il comma 573 introduce alcune agevolazioni IRPEF temporanee per le persone fisiche iscritte all'anagrafe di Campione d'Italia. Più in dettaglio, l'imposta dovuta sui redditi diversi da quelli d'impresa dalle persone fisiche residenti al 20 ottobre 2019 a Comune di Campione d'Italia, nonché sui redditi di lavoro autonomo relativi ad attività svolte in studi siti alla medesima data nel Comune di Campione d'Italia, determinata ai sensi dell'articolo 188-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (come modificato dalle norme in esame) è ridotta al cinquanta per cento per cinque periodi di

imposta.

Il comma 574 reca agevolazioni temporanee sui redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali e dalle società IRES iscritte al 20 ottobre 2019 alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi sede sociale operativa, o un'unità locale, nel Comune di Campione d'Italia, come determinate ai sensi dell'articolo 188-bis del TUIR: tali imposte sono ridotte al cinquanta per cento per cinque periodi di imposta.

Ai sensi del comma 575, per i predetti soggetti, l'IRAP che deriva da attività esercitate nel Comune di Campione d'Italia, determinata ai sensi del richiamato l'articolo 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è ridotta nella misura del cinquanta per cento per cinque periodi di imposta.

Il comma 576 chiarisce che le agevolazioni sulle imposte sui redditi e sull'IRAP contenute nelle predette norme:

- si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019 (dunque dal 2020);

- operano ai sensi e nei limiti della disciplina degli aiuti de minimis, di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) agli aiuti de minimis, del regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

- In estrema sintesi si ricorda che alcune categorie di aiuti di Stato sono esentate dalla notifica alla Commissione UE, sulla base di specifici regolamenti di esenzione: si tratta degli aiuti definiti dalla UE come de minimis, che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo.

Credito d'imposta

Il comma 577, in vista del rilancio economico del Comune di Campione d'Italia, concede alle imprese che effettuano investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale, come definito dalle norme europee sugli aiuti di stato compatibili col mercato interno (articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi individuati come ammissibili ai sensi della medesima disciplina UE (articolo 14 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014).

Si ricorda che il regolamento 651/2014 dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione della disciplina europea sulla concorrenza.

In linea generale, l'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE qualifica i finanziamenti statali con specifiche caratteristiche come aiuti di Stato, quindi soggetti a notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, ai fini della valutazione sulla compatibilità con la disciplina europea sulla concorrenza. Tuttavia, secondo il disposto dell'articolo 109 del trattato, il Consiglio può stabilire le categorie di aiuti che sono esentate dall'obbligo di notifica. In conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti tali categorie di aiuti di Stato, quale il predetto regolamento 651/2014 che individua, tra l'altro, gli aiuti di stato a finalità regionale compatibili con il mercato interno.

In particolare l'articolo 2, ai punti da 49 a 51, definisce come "investimento iniziale":

- un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato

chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa;

Sono definite “attività uguali o simili” quelle che rientrano nella stessa classificazione operata, a livello statistico, mediante la categorizzazione NACE Rev. 2 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2. Si tratta, in sintesi, della classificazione statistica delle attività economiche nella UE.

Il punto 51 definisce “investimento iniziale a favore di una nuova attività economica”:

- un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
 - l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione.
-
- L'articolo 14 del Regolamento individua quali sono i costi ammissibili, in particolare (par. 4):
 - i costi per gli investimenti materiali e immateriali;
 - i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni; o
 - una combinazione dei costi precedenti, purché l'importo cumulato non superi l'importo più elevato fra i due.

I successivi paragrafi dell'articolo 14 recano la disciplina di dettaglio sui predetti costi, anche con riferimento alle modalità di calcolo.

Ai sensi del comma 578 della norma in commento il credito d'imposta si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Il comma 579 subordina l'operatività dell'agevolazione, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.

Modifiche alla disciplina delle imposte sui redditi

Il comma 580 modifica l'articolo 188-bis del TUIR, che reca la complessiva disciplina delle imposte sui redditi per Campione d'Italia.

con una prima modifica (lettera a)), che novella il comma 2, si estende ai redditi d'impresa realizzati da tutti gli enti soggetti a IRES, dunque anche le società, gli enti e i trust non residenti nel territorio dello Stato, purché vi siano le condizioni di legge (iscrizione alla Camera di commercio di como e presenza di sede sociale operativa, o di un'unità locale, nel Comune di Campione d'Italia), la possibilità di computare tali redditi in euro anche se prodotti in franchi, sulla base del cambio corrente, ridotto forfetariamente del 30 per cento.

Con la modifica (lettera b)) al comma 6 - che condiziona le agevolazioni contenute nell'articolo 188-bis al rispetto della normativa sugli aiuti de minimis - il riferimento alla disciplina europea è integrato con il rinvio al regolamento (UE) n. 717/2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura, stante l'inclusione delle acque italiane del lago di Lugano nel territorio doganale europeo e nell'ambito territoriale di applicazione delle accise.

Articolo 1, commi 581-587
(Acquisti e negoziazioni della Pubblica Amministrazione)

581. All'articolo 1, comma 7, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al primo periodo, dopo le parole: « telefonia mobile, » sono inserite le seguenti: « autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati, ».

582. All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al secondo periodo, dopo la parola: « manutenzione » sono aggiunte le seguenti: « e lavori pubblici ».

583. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 26 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa.

584. All'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « e dell'accordo quadro » sono soppresse.

585. All'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali ».

586. Le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e gli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ad essi si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

587. All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « La Consip S.p.A. può, altresì, svolgere, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi ».

I commi 581-587 mirano ad estendere l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni di strumenti centralizzati di acquisto e di negoziazione.

Il comma 581, inserisce alcune tipologie di autoveicoli tra le categorie merceologiche per il cui approvvigionamento le amministrazioni pubbliche e le società pubbliche devono utilizzare le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, oppure ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai medesimi soggetti.

Il comma 582 é volto a consentire l'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione centralizzati di Consip anche con riferimento ai lavori pubblici.

Il comma 583 obbliga le amministrazioni statali centrali e periferiche - ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali - ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip oppure mediante il sistema dinamico di acquisizione dalla stessa realizzato e gestito. Il comma 584 reca una novella di coordinamento alla disciplina inerente le tipologie di beni e servizi non oggetto di convenzioni Consip.

Il comma 585 stabilisce che la convenzioni Consip per l'approvvigionamento di beni e servizi possono essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni oppure per specifici ambiti territoriali.

Ai sensi del comma 586, le convenzioni e gli accordi quadro possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati sul sistema dinamico di acquisizione. Si applica, in tali casi, la vigente disciplina sui termini dilatori riferiti alla stipula del contratto.

Con il comma 587 l'utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip viene esteso alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi.

vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai medesimi soggetti, per quanto riguarda le seguenti categorie merceologiche:

- energia elettrica e gas,
- carburanti rete ed extra-rete,
- combustibili per riscaldamento,
- telefonia fissa e mobile.

Si ricorda che, ai sensi del terzo periodo dell'articolo 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, le amministrazioni possono procedere ad affidamenti anche al di fuori delle predette modalità a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

Alle categorie elencate, la norma in esame aggiunge le seguenti categorie di veicoli:

- autovetture (articolo 54, comma 1, lettera a) del Nuovo codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992);
- autobus (articolo 54, comma 1, lettera b) del Nuovo codice della strada), ad eccezione di quelli per il servizio di linea per trasporto di persone;
- autoveicoli per trasporto promiscuo (articolo 54, comma 1, lettera c)¹¹ del Nuovo codice della strada).

Il comma 582 integra l'articolo 4, comma 3-ter, del D.L. n. 95/2012, il quale pone in capo alla consip le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di *e-procurement*, per estendere l'oggetto degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da consip anche ai lavori pubblici.

Si ricorda che in precedenza la legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 504, legge n. 208/2015) aveva esteso l'utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione di consip anche ai lavori manutentivi.

Il medesimo art. 4, comma 3-ter, D.L. n. 95/2012 è modificato anche dal comma 587 di questo articolo (v. *infra*).

Il comma 583 obbliga le amministrazioni statali centrali e periferiche ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip oppure mediante il sistema dinamico di acquisizione (Sdapa) realizzato e gestito dalla Consip medesima. Tale comma generalizza quindi l'obbligo di ricorso ai suddetti strumenti attualmente applicabile solo a determinate categorie merceologiche (v.

¹¹ Si tratta di veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t (o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente.

sopra).

Sono compresi nell'ambito di applicazione della norma in esame:

- gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado,
- le istituzioni educative e le istituzioni universitarie,
- gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici,
- le agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'Agenzia delle entrate-Riscossione) di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999.

Rimane fermo quanto previsto dalla legge finanziaria 2007 (l. n. 296 del 2006), all'art. 1, commi 449 e 450, concernenti, rispettivamente, gli obblighi di acquisto centralizzato tramite le convenzioni Consip e, per gli acquisti sotto soglia di valore superiore a 5.000 euro, tramite il Mercato elettronico della PA.

In particolare, il citato comma 449 prevede l'obbligo di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro per tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e le agenzie fiscali.

Ai sensi del successivo comma 450, per gli acquisti "sotto soglia"¹² di importo superiore a 5.000, le pubbliche amministrazioni statali centrali e periferiche (ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie) nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e le agenzie fiscali hanno l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

Il comma 584 novella l'art. 2, comma 574, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007). Tale comma 574 disciplina l'individuazione delle tipologie di beni e servizi, non oggetto di convenzione Consip, per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche (esclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e quelle universitarie) devono ricorrere a Consip S.p.A. in qualità di stazione appaltante, ai fini, anche con modalità telematiche:

- dell'espletamento dell'appalto e
- dell'accordo quadro.

con la modifica in esame, viene espunto il riferimento all'accordo quadro, anche ai fini del coordinamento con quanto stabilito dal precedente comma 3. Quest'ultimo infatti include anche istituzioni scolastiche e universitarie nell'obbligo di approvvigionamento mediante il medesimo accordo quadro (o sistema dinamico).

Ai sensi del citato comma 574 è il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati contenuti nei prospetti inviati dalle pubbliche amministrazioni, a stabilire, entro il mese di marzo di ogni anno, con riferimento agli acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria, le tipologie di beni e servizi non oggetto di convenzioni consip.

Si segnala, peraltro, che l'art. 4 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126 (recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti), come sostituito durante l'esame alla Camera, prevede che alcune disposizioni relative agli acquisti centralizzati tramite Consip SpA non trovano applicazione per le università statali, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e per gli enti pubblici di ricerca, in relazione agli acquisti di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, al trasferimento tecnologico e alla terza missione. Il decreto-legge è all'esame del Senato al momento della redazione della presente scheda.

Il comma 585 integra l'art. 26, comma 1, della legge finanziaria 2000 (legge n. 488 del 1999). Con la novella in esame si prevede che le convenzioni possano essere stipulate per specifiche categorie di

¹² Di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni. I valori delle soglie suddette sono diversi a seconda della tipologia e dell'oggetto del contratto.

amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali, ove previsto dal bando di gara.

Si ricorda che l'art. 26, qui oggetto di modifica, ha posto la disciplina delle convenzioni-quadro, assegnando al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di stipulare tali convenzioni per l'approvvigionamento di beni e servizi attraverso l'espletamento di procedure a evidenza pubblica, avvalendosi di una società che il Ministero ha individuato, con D.M. 24 febbraio 2000, nella Consip. Le Amministrazioni Pubbliche possono ricorrere alle convenzioni, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse.

Il comma 586 rende possibile la stipula - da parte di Consip o di soggetti aggregatori - delle convenzioni¹³ e degli accordi quadro¹⁴ in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati sul sistema dinamico di acquisizione¹⁵.

Si applica, in tal caso, il termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 9, del Codice dei contratti pubblici. Tale comma prescrive che il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Il termine dilatorio in parola, prevedendo un impedimento temporaneo alla stipula del contratto di appalto a seguito dell'aggiudicazione definitiva, si configura quale clausola di stand still, volta ad assicurare la piena tutela giurisdizionale degli operatori economici, consentendo loro di fare ricorso contro l'aggiudicazione. Esso attua quanto previsto dalla direttiva 2007/66/CE, concernente il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici. L'espressa previsione si rende qui necessaria in quanto il successivo comma 10 dell'art. 32, alla lettera b), stabilisce che tale termine non si applichi all'appalto basato su un accordo quadro nel caso di: appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione; acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico entro determinati limiti; determinate tipologie di affidamenti.

In estrema sintesi, il sistema dinamico di acquisizione è un procedimento interamente elettronico, aperto a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione, utilizzabile per acquisti di uso corrente. Può essere diviso in categorie definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell'appalto da eseguire. Secondo l'art. 55 del Codice dei contratti pubblici, le caratteristiche possono comprendere un riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi o a un'area geografica specifica in cui gli appalti saranno eseguiti.

Il comma 587 integra l'articolo 4, comma 3-ter, del D.L. n. 95/2012, il quale pone in capo alla Consip S.p.A. le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement. La modifica prevede che Consip S.p.A., nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, possa svolgere procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi.

Riguardo al tema degli acquisti nella P.A., si segnala, infine, che è all'esame della Camera dei deputati il progetto di legge A.C. 1812, il quale (art. 3, co. 1 lettera o)) reca i principi e i criteri direttivi per l'emanazione delle disposizioni di semplificazione e codificazione relative all'acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni. Per approfondimenti si rinvia al relativo dossier di documentazione.

- La razionalizzazione della spesa per acquisti delle P.A.

I principali strumenti di acquisto del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella PA di Consip, a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni, sono:

- Convenzioni
- Accordi quadro

¹³ Disciplinate dal più volte richiamato art. 26 della finanziaria 2000.

¹⁴ Di cui all'art. 54 del d.lgs n. 50/2016, recante Codice dei contratti pubblici.

¹⁵ Art. 55 del Codice medesimo.

- Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa)
- Sistema dinamico di acquisto della Pubblica Amministrazione (Sdapa)
- Gare su delega e gare in ASP (Application Service Provider).

Gli strumenti di acquisto sono oggetto di obbligo/facoltà di utilizzo da parte delle PA, con diversi profili dipendenti dalla tipologia di amministrazione (centrale, regionale, territoriale, ente del servizio sanitario nazionale, scuola/università, organismo di diritto pubblico), di acquisto (sopra soglia comunitaria o sotto soglia comunitaria) e dalla categoria merceologica.

Si ricorda che la legge finanziaria per il 2007 (art. 1, comma 457, legge n. 296/2006) ha previsto l'operatività di un sistema a rete, costituito da Consip SpA, che opera come centrale di committenza nazionale, e dalle centrali di committenza regionali, per razionalizzare la spesa della PA e per realizzare sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi.



ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

Articolo 1, commi 590-602

(Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica)

590. Ai fini di una maggiore flessibilità gestionale, di una più efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A annesso alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale.

591. A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le quali resta fermo l'obbligo di versamento previsto dall'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come incrementato ai sensi del comma 594.

592. Ai fini dei commi da 590 a 600, le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi sono individuate con riferimento:

a) per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, alle corrispondenti voci, rilevate in conto competenza, del piano dei conti integrato previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132;

b) per gli enti e gli organismi che adottano la contabilità civilistica, alle corrispondenti voci B6), B7) e B8) del conto economico del bilancio di esercizio redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013. Le università, che adottano gli schemi di bilancio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 19 del 14 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014, individuano le voci di bilancio riconducibili a quelle indicate nel primo periodo della presente lettera.

ASSOCIAZIONE

593. Fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 è consentito in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi o delle entrate può essere utilizzato per l'incremento delle spese per beni e servizi entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento. Non concorrono alla quantificazione delle entrate o dei ricavi di cui al presente comma le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi.

594. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e gli organismi di cui al comma 590, ivi comprese le autorità indipendenti, versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento. L'INPS e l'INAIL continuano a versare al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, quanto complessivamente dovuto nell'anno 2018 in ottemperanza alle norme di contenimento di cui al medesimo allegato A. Ai fini dell'applicazione dell'incremento di cui al primo periodo, è fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Ferma restando, per gli enti e gli organismi di cui al comma 590, la disciplina di settore che regola le procedure per la dichiarazione dello stato di dissesto o del commissariamento, per il periodo strettamente necessario al ripristino degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali, le somme da versare al bilancio dello Stato, secondo quanto disposto nel presente comma, possono essere temporaneamente accantonate in apposito fondo per essere versate alla conclusione della procedura di risanamento.

595. Nel caso in cui le amministrazioni di cui al comma 590 siano interessate da processi di fusione o accorpamento, il limite di spesa di cui al comma 591, i ricavi o le entrate di cui al comma

593 e il versamento di cui al comma 594 sono determinati nella misura pari alla somma degli importi previsti per ciascuna amministrazione coinvolta nei citati processi.

596. I compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari, degli enti e organismi di cui al comma 590, escluse le società, sono stabiliti da parte delle amministrazioni vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre all'approvazione delle predette amministrazioni vigilanti. I predetti compensi e i gettoni di presenza sono determinati sulla base di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

597. La relazione degli organi deliberanti degli enti e degli organismi di cui al comma 590, presentata in sede di approvazione del bilancio consuntivo, deve contenere, in un'apposita sezione, l'indicazione riguardante le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 590 a 600.

598. Ferma restando la disciplina in materia di responsabilità amministrativa e contabile, l'inosservanza di quanto disposto dai commi 591, 593, 594 e 595 costituisce illecito disciplinare del responsabile del servizio amministrativo-finanziario. In caso di inadempienza per più di un esercizio, i compensi, le indennità ed i gettoni di presenza corrisposti agli organi di amministrazione sono ridotti, per il restante periodo del mandato, del 30 per cento rispetto all'ammontare annuo risultante alla data del 30 giugno 2019 e i risparmi sulla spesa per gli organi sono acquisiti al bilancio dell'ente.

599. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previsti dai commi da 590 a 598 è verificato e asseverato dai rispettivi organi di controllo.

600. Restano fermi gli effetti finanziari derivanti dalle riduzioni dei trasferimenti erariali dal bilancio dello Stato agli enti ed organismi di cui al comma 590.

601. Le disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, per i quali resta in vigore l'articolo 1 comma 183, della legge 27 dicembre 2017 n. 205.

602. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 57 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 non si applicano alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria.

I commi 590-602 dettano norme per la razionalizzazione e la riduzione della spesa pubblica delle pubbliche amministrazioni.

Si prevede, in primo luogo, la cessazione della applicazione di una serie di disposizioni, indicate in apposito allegato, adottate nel corso del tempo per il contenimento di varie tipologie di spese delle pubbliche amministrazioni; a fronte di ciò, le pubbliche amministrazioni (escluse regioni, enti locali, servizio sanitario nazionale, agenzie fiscali e casse previdenziali private) sono tenute, a decorrere dal 2020, a contenere la spesa per l'acquisto di beni e servizi entro il livello registrato mediamente negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018. Resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni vigenti che recano vincoli relativi alla spesa di personale. Il superamento del livello di spesa stabilito è ammesso solo a fronte di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate.

Si prevede, poi, che le pubbliche amministrazioni (escluse regioni ed enti locali e, parzialmente, INPS e INAIL) siano tenute a versare annualmente allo Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle medesime disposizioni indicate nell'allegato, incrementato del 10%.

Si prevede, quindi, che i compensi, i gettoni di presenza e ogni altro emolumento (con esclusione dei rimborsi spese), spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle P.A. interessate dalle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (con esclusione delle società), vengano stabiliti dalle amministrazioni vigilanti, sulla base di criteri definiti con DPcM da

adottare entro 180 giorni.

Al fine di assicurare il rispetto delle nuove misure di contenimento della spesa, infine, si sancisce che la violazione degli obblighi previsti costituisce illecito disciplinare del responsabile del servizio amministrativo- finanziario, mentre in caso di inadempienza per più di un esercizio si applica la sanzione della riduzione del 30 per cento, per il restante periodo del mandato, dei compensi, delle indennità e dei gettoni di presenza corrisposti agli organi di amministrazione.

I commi 590-591 prevedono che, a decorrere dal 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n.196/2009, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e riduzione della spesa indicate nell'allegato A. Resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni vigenti che prevedono vincoli relativi alla spesa di personale.

Si ricorda che sulla base del Sistema europeo dei conti (SEC 2010, definito dal Regolamento (Ue) n. 549/2013) e delle interpretazioni del SEC fornite nel "Manual on Government Deficit and Debt" pubblicato da Eurostat (edizione 2019), l'Istat predispone l'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni pubbliche (Settore S13 nel SEC). Nell'ambito delle statistiche di contabilità nazionale, per tale settore si compila il conto economico consolidato che costituisce il riferimento per gli aggregati trasmessi alla Commissione europea in applicazione del Protocollo sulla procedura per i deficit eccessivi annesso al Trattato di Maastricht. Ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196 l'Istat è tenuto, con proprio provvedimento, a pubblicare annualmente (entro il 30 settembre) tale lista sulla Gazzetta ufficiale. Da ultimo è consultabile l'elenco pubblicato il 30 settembre 2019.

Le disposizioni di cui ai commi 590-591 non si applicano agli enti del servizio sanitario nazionale, alle Agenzie fiscali, alle regioni e agli enti locali (e ai relativi organismi ed enti strumentali) (v. comma 602) e alle casse previdenziali private (per le quali v. comma 601).

Per le Agenzie fiscali resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge n.78/2010, ma con un incremento del 10% (ai sensi del successivo comma 594).

L'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge n.78/2010 prevede, per gli anni dal 2011 al 2023, che le Agenzie fiscali (di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300) possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all' 1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento.

. L'allegato A: le disposizioni di contenimento della spesa di cui cessa l'applicazione

L'Allegato A prevede la cessazione dell'applicazione delle seguenti disposizioni di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni:

Pubbliche amministrazioni e società partecipate

- articolo 1, comma 126, della Legge 28 dicembre 1996, n. 662, che dispone una riduzione percentuale dei compensi (progressivamente crescente con l'importo del compenso) corrisposti da pubbliche amministrazioni ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali;
- legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 9 (limite di spesa annua sostenuta dalle PA per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione), comma 10 (limite di spesa annua per le PA per le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza), comma 48 (versamento all'entrata del bilancio dello stato delle somme relative alla riduzione delle spese di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non territoriali e degli enti previdenziali pubblici) e comma 58 (riduzione delle indennità dei componenti di organi collegiali);
- articolo 2, commi 618-623 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riguardanti il contenimento delle

spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle PA;

- articolo 27 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, cd. “taglia-carta”, che impone alle PA una diminuzione della spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni, nonché la sostituzione dell’abbonamento cartaceo alla Gazzetta Ufficiale con uno telematico;
- articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, comma 1 (sulla riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle PA per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, operanti nelle predette amministrazioni), commi 2-3 (sulla riduzione della spesa per studi ed incarichi di consulenza), comma 5 (sulla riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza), comma 6 (riduzione spese per sponsorizzazioni), e comma 7 (riduzione spese per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, sostenute da società inserite nel conto della PA);
- decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che introduce alcune norme di riduzione dei costi degli apparati amministrativi e, in particolare, l’articolo 6, comma 3 (riduzione indennità, compensi, gettoni, retribuzioni e altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle PA ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo), comma 6 (riduzione compensi dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo nelle società inserite nel conto della PA e nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria), comma 7 (riduzione spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni), comma 8 (spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza), comma 9 (spese per sponsorizzazioni), comma 11 (riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni sostenute da società inserite nel conto della PA), comma 12 (spese per missioni), comma 13 (spese per attività di formazione) e comma 21 (versamento all’entrata del bilancio dello stato delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall’articolo 6); l’articolo 8, comma 1 (spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato);
- articolo 4 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, che disapplica per le missioni connesse con gli impegni europei la norma relativa alla riduzione delle spese per missioni prevista dal comma 12 dell’articolo 6 del D.L. n. 78/2010;
- decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, articolo 5, comma 14 (che modifica per le autorità portuali le riduzioni disposte dall’articolo 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, qui abrogato); all’articolo 8, relativo alla riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali, cessa l’applicazione del comma 1, lettera c) (riduzione delle spese per comunicazioni cartacee agli utenti per gli enti pubblici non territoriali), del comma 2, lettera b) (risparmi derivanti dalla revisione da parte dell’INPS dell’attività in convenzione con i CAF), e del comma 3 (riduzione della spesa per consumi intermedi);
- decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, articolo 50, comma 3 (ulteriore riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi per le PA) e comma 4 (possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese soggette ai limiti di cui all’ articolo 6, commi 8, 12, 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78).

Enti di previdenza e assistenza

- articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), sulla riduzione delle spese di funzionamento degli enti di previdenza (all’epoca, l’INPS, l’INPDAP e l’INAIL);
- articolo 21, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, relativo alla riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all’INPS ed agli enti soppressi (INPDAP, ENPALS);
- articolo 4, comma 77, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede ulteriori misure di razionalizzazione organizzativa per INPS ed INAIL volte a ridurre le proprie spese di funzionamento;
- articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che impone agli enti nazionali di

previdenza e assistenza sociale pubblici di conseguire ulteriori risparmi derivanti da interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese;

- legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi 305 (versamento all'entrata del bilancio dello stato di risparmi di spesa dell'INPS in relazione ai risparmi conseguiti attraverso l'attuazione dei commi 301, 302, 303 e 304), comma 307 (versamento all'entrata del bilancio dello stato da parte dell'INPS in relazione ai risparmi conseguiti attraverso la razionalizzazione delle attività svolte nell'ambito del servizio CUN - Centralino unico nazionale per INPS, INAIL ed Equitalia; la rinegoziazione delle convenzioni stipulate per la determinazione dei limiti reddituali per l'accesso alle prestazioni attraverso le dichiarazioni RED e ICRIC; la razionalizzazione della spesa per i servizi tecnologici attraverso il completamento dei processi di integrazione dei sistemi proprietari degli enti soppressi INPDAP ed ENPALS) e comma 308 (versamento all'entrata del bilancio dello stato per risparmi di spesa dell'INAIL);
- articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65, che prevedono il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione delle commissioni corrisposte dall'INPS agli istituti di credito e a Poste Italiane Spa per i servizi di pagamento delle prestazioni pensionistiche;
- articolo 1, comma 608, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), che richiede ulteriori risparmi agli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, tramite interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese correnti diverse da quelle per le prestazioni previdenziali e assistenziali;
- legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), articolo 1, comma 321 (recante misure di contenimento della spesa per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità) e comma 417, sulla riduzione della spesa per consumi intermedi per gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza trasformati in persone giuridiche private e per quelli di tutela previdenziale obbligatoria dei liberi professionisti.

Autorità indipendenti

- decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, articolo 19, comma 3, lett. c) (riduzione delle spese di funzionamento dell'autorità nazionale anticorruzione) e articolo 22, comma 6 (riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per gli organi collegiali non previsti dalla legge per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali) e comma 9, lett. d), ed f) (riduzione della spesa per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte e missioni, nonché per incarichi di consulenza, studio e ricerca per i medesimi organismi);

Camere di Commercio

- articolo 18, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che prevede la possibilità per le camere di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni regionali di effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa

A fronte della cessazione dell'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento e riduzione della spesa indicate nell'allegato A, si prevede che gli enti e gli organismi sopra indicati siano tenuti, a decorrere dal 2020, a contenere la spesa per l'acquisto di beni e servizi entro i livelli registrati mediamente negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018.

La relazione illustrativa spiega che l'intervento è volto a semplificare il quadro normativo vigente

(che ha visto la stratificazione di numerose disposizioni volte a contenere varie tipologie di spese) e a garantire maggiore flessibilità gestionale per le pubbliche amministrazioni, garantendo al contempo una più efficace azione degli organismi di controllo.

Il comma 592 definisce nel dettaglio le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi sulle quali opera l'obbligo di cui ai commi 3 e 4, rispettivamente per gli enti che adottano la contabilità finanziaria e per gli enti che adottano la contabilità civilistica.

Il comma 593 prevede che il superamento del livello di spesa stabilito (pari, come detto, alla spesa per l'acquisto di beni e servizi registrata mediamente negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018) è ammesso, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, solo a fronte di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate. Non concorrono comunque alla quantificazione delle entrate e dei ricavi le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate a spese diverse dall'acquisto di beni e servizi.

Il comma 594 dispone che le pubbliche amministrazioni (escluse regioni ed enti locali) sono tenute a versare annualmente allo Stato, entro il 30 giugno, un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle disposizioni di contenimento della spesa indicate nell'allegato A, incrementato del 10%.

L'incremento del 10% non trova applicazione nei confronti di INPS e INAIL.

Per le società pubbliche o partecipate l'incremento del 10% è operato sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 1, comma 506, della legge n.298/2015), la quale dispone che i risparmi conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa è da intendersi come versamento da effettuare in sede di distribuzione del dividendo.

Per l'Agenzia delle entrate-Riscossione (ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze) l'incremento del 10% è operato sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 193/2016), la quale dispone che i risparmi di spesa conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa sono versati allo Stato nei limiti del risultato d'esercizio dell'ente.

Per gli enti in dissesto o commissariati si prevede che le somme da versare al bilancio dello Stato possano essere accantonate in un apposito fondo, per essere versate alla conclusione della procedura di risanamento.

Il comma 595 prevede che nel caso in cui le amministrazioni di cui al comma 3 siano interessate da processi di fusione o accorpamento, il limite di spesa di cui al comma 4 e i ricavi o le entrate di cui al comma 6 e il versamento di cui al comma 7 sono determinati nella misura pari alla somma degli importi previsti per ciascuna amministrazione coinvolta nei citati processi

Il comma 596 prevede che i compensi, i gettoni di presenza e ogni altro emolumento (con esclusione dei rimborsi spese), spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle P.A. interessate dalle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (con esclusione delle società), vengano stabiliti dalle amministrazioni vigilanti, sulla base di criteri definiti con DPCM da adottare entro 180 giorni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 597 stabilisce che la relazione degli organi deliberanti degli enti e organismi di cui al comma 3, presentata in sede di approvazione del bilancio consuntivo, deve contenere, in un'apposita sezione, l'indicazione riguardante le modalità attuative delle disposizioni del presente articolo.

Il comma 598 stabilisce che l'inosservanza di quanto disposto dai commi 591, 593, 594 e 595 costituisce illecito disciplinare del responsabile del servizio amministrativo-finanziario. In caso di

inadempienza per più di un esercizio si applica la sanzione della riduzione del 30 per cento (rispetto all'ammontare annuo risultante alla data del 30 giugno 2019), per il restante periodo del mandato, dei compensi, delle indennità e dei gettoni di presenza corrisposti agli organi di amministrazione, con acquisizione al bilancio dell'ente dei relativi risparmi.

Il comma 599 prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previsti dai commi da 3 a 11 è verificato e asseverato dai rispettivi organi di controllo.

Il comma 600 chiarisce che restano fermi gli effetti finanziari derivanti dalle riduzioni dei trasferimenti erariali dal Bilancio dello Stato agli enti ed organismi di cui al comma 3.

Il comma 601 esclude dall'ambito di applicazione dei commi 588-613 i soggetti di diritto privato che gestiscono forme di previdenza ed assistenza obbligatorie (soggetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, ed al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103).

La disposizione opera inoltre un richiamo, confermandone le previsioni, all'articolo 1, comma 183, della L. 27 dicembre 2017, n. 205. Quest'ultimo, a sua volta, esclude i suddetti enti di diritto privato, a decorrere dall'anno 2020, dall'ambito di applicazione delle norme di contenimento delle spese - diverse da quelle che pongono vincoli in materia di personale -, norme previste per i soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni ai fini del conto economico consolidato (elenco redatto dall'ISTAT)¹⁶.

Il comma 602 prevede che le disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 non si applicano alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai relativi organismi ed enti strumentali (questi ultimi come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.118/2011).

Resta comunque fermo quanto previsto dall'articolo 57, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019 (in corso di conversione in legge).

L'articolo 57, comma 2, del decreto-legge n.124 del 2019 stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.118/2011, prevede che per enti strumentali si intendono gli enti sui quali l'ente abbia determinati poteri di indirizzo o controllo¹⁷; mentre per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative,

¹⁶ Si ricorda che gli enti previdenziali in esame sono inclusi nel suddetto elenco.

¹⁷ Viene definito ente strumentale l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

Si definisce invece ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni sopra indicate.

anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica.

Si segnala, infine, che nell'ambito dei definanziamenti disposti con la Sezione II del presente disegno di legge sono previsti risparmi di spesa (c.d. spending review) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, quale contributo delle Amministrazioni centrali al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, indicati nella Relazione tecnica in complessivi 977 milioni per il 2020, in 967 milioni per il 2021 e in 953 milioni a decorrere dal 2022.



ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

Articolo 1, commi 848-851
(Rettifica Fondo di solidarietà comunale)

848. *La dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.*

849. *Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d-ter) è aggiunta la seguente:*

« d-quater) destinato, quanto a 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarietà comunale, da individuare con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo e al terzo periodo. I comuni beneficiari nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451. Per l'anno 2020 i comuni beneficiari nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020 previa intesa in sede di Conferenza Stato- città ed autonomie locali ».

850. *A decorrere dall'anno 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotta di 14,171 milioni di euro annui in conseguenza della minore esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI di cui ai commi da 738 a 783.*

851. *Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino all'anno 2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno 2020, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ».

ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

I commi da 848 a 851 intervengono sulla dotazione e sulla disciplina di riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC), che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi.

In particolare, i commi 848 e 849, introdotti al Senato, prevedono un incremento della dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale di 100 milioni di euro per il 2020, di 200 milioni per il 2021, di 300 milioni per il 2022, di 330 milioni nel 2023 e di 560 milioni a decorrere dal 2024. L'incremento di risorse è finalizzato ad introdurre un meccanismo correttivo nel riparto del Fondo. I comuni beneficiari, nonché i criteri e le modalità di riparto delle suddette risorse saranno stabiliti con il D.P.C.M. annuale di ripartizione del Fondo medesimo. Per il 2020, è previsto un apposito D.P.C.M. da adottare entro il 31 gennaio 2020, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

I commi 850 e 851, già presenti nel testo iniziale ma riformulati al Senato, riducono la dotazione annuale del Fondo a partire dall'anno 2020 di circa 14,2 milioni di euro annui. La riduzione è riferita alla minore esigenza di ristoro ai comuni in conseguenza del maggior gettito ad essi derivante dalla nuova IMU, in conseguenza dell'unificazione di tale imposta con la TASI, di cui all'articolo 95.

Si rammenta che il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi. Esso è stato

istituito¹⁸ dall'articolo 1, comma 380, della legge di stabilità per il 2013 (legge 228/2012) in ragione della nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), introdotta dalla legge medesima, che ha attribuito ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato. La dotazione annuale del Fondo, definita per legge, è in parte assicurata, come detto, attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente. In particolare, l'alimentazione del fondo deriva dalla trattenuta del 22,43 per cento del gettito IMU standard che Agenzia delle Entrate effettua per ogni comune.

In particolare, il comma 848, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca un incremento della dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale di 100 milioni di euro per il 2020, di 200 milioni per il 2021, di 300 milioni per il 2022, di 330 milioni nel 2023 e di 560 milioni a decorrere dal 2024.

Secondo il dettato della norma, l'incremento di risorse è disposto anche al fine di tenere conto del venir meno del contributo alla finanza pubblica richiesto ai comuni ai sensi dell'articolo 47, comma 8, del decreto-legge n. 66 del 2014, limitatamente al periodo 2014-2018, e della conseguente riduzione di risorse del Fondo disposta a tale titolo.

In sostanza, l'incremento delle risorse del Fondo è volto a garantire ai comuni il progressivo reintegro, che sarà totale a decorrere dal 2024, delle risorse che sono state decurtate a titolo di concorso alla finanza pubblica, ai sensi dell'art. 47 del D.L. n. 66/2014, concorso venuto meno a decorrere dal 2019.

Si sottolinea, in merito, che la restituzione del taglio a suo tempo disposto con il D.L. n. 66/2014, la cui applicazione è scaduta nel 2018, è già stato garantito per le città metropolitane e le Province¹⁹.

Si ricorda che la richiamata disposizione, come successivamente integrata dall'art. 1, comma 451, della legge n. 190/2014, ha introdotto l'obbligo per i comuni di assicurare un contributo alla finanza pubblica negli anni dal 2014 al 2018, pari a 375,6 milioni per il 2014 e a 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018. Nel definire tale contributo, il successivo comma 9 indicava espressamente le fonti di spesa poste in riduzione, con riferimento alle misure di razionalizzazione della spesa pubblica complessivamente disposte dal medesimo D.L. n. 66/2014 (spese per beni e servizi, per autovetture, per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa).

Ai fini del complessivo recupero dei risparmi, è stato corrispondentemente ridotto il Fondo di solidarietà comunale.

L'incremento di risorse è finalizzato all'introduzione di un meccanismo correttivo nella distribuzione delle risorse del Fondo.

A tal fine, il comma 849, anch'esso introdotto al Senato, modifica il comma 449 della legge n. 232/2016, che reca i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, introducendo - mediante l'inserimento della lettera *d-quater*) al comma 449 - la previsione della destinazione dei suddetti 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarietà comunale.

I comuni beneficiari, nonché i criteri e le modalità di riparto delle suddette risorse sono stabiliti con il D.P.C.M. annuale di ripartizione del Fondo medesimo. Per il 2020, è previsto un apposito D.P.C.M. da adottare entro il 31 gennaio 2020, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

¹⁸ In sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale previsto dal D.Lgs. n. 23/2011 di attuazione del federalismo municipale.

¹⁹ Cfr. al riguardo, quanto esposto dall'ANCI in sede di audizione presso le Commissioni bilancio di Camera e Senato sul disegno di legge di bilancio per il 2020-2022 (A.S. 1586), l'11 novembre 2019, in merito alla necessità del ristoro in questione anche per i comuni, ipotizzando "l'opportunità di configurarlo quale primo innesto di risorse per il ritorno ad una condizione di "perequazione verticale" nel Fondo di solidarietà comunale".

I successivi commi 850 e 851 già presenti nel testo iniziale sebbene con diversa formulazione, prevedono la riduzione della dotazione annuale del Fondo a partire dall'anno 2020 di circa 14,2 milioni di euro annui.

In particolare, il comma 850, precisa che la riduzione è riferita al minor ristoro dovuto ai comuni per il maggior gettito ad essi derivante dalla nuova IMU, in conseguenza dell'unificazione di tale imposta con la TASI (commi da 738 a 783).

Contestualmente, il comma 851 modifica il comma 449, lettera a), della legge n. 232/2016 (che quantifica e disciplina il riparto della quota parte delle risorse del Fondo di solidarietà da assegnare a titolo di ristoro delle minori entrate derivanti ai comuni dalle esenzioni e agevolazioni IMU e TASI introdotte dalla legge di stabilità 2016) rideterminandone l'importo da ripartire a decorrere dal 2020, con la riduzione di 14,171 milioni di euro.

Si ricorda, al riguardo, che nella dotazione del Fondo di solidarietà comunale vi sono due componenti, quantificate dal vigente comma 449 della legge di bilancio 2017: a) una componente "ristorativa", determinata in 3.767,45 milioni di euro annui²⁰, costituita dalle risorse necessarie al ristoro del minor gettito derivante ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna dall'applicazione del sistema di esenzione introdotto per l'IMU e la TASI dalla legge di stabilità 2016 (commi da 10 a 16, 53 e 54 della legge 208/2015); b) una componente "tradizionale" (determinata in 464,1 milioni per i comuni delle regioni Siciliana e della Sardegna e in 1.885,6 milioni per i comuni delle regioni a statuto ordinario), destinata al riequilibrio delle risorse storiche, parte della quale viene annualmente accantonata e ripartita tra i comuni delle RSO secondo criteri perequativi, basati sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard²¹.

Con la modifica disposta dal comma 851, la quota ristorativa del Fondo viene pertanto rideterminata nell'importo di 3.753,28 milioni di euro (14,171 milioni in meno rispetto all'importo previsto a legislazione vigente), fermo restando il criterio di riparto tra i comuni interessati, sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili esentati relativo all'anno 2015.

Si segnala, per completezza, che sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale interviene anche l'articolo 57 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ("Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", ora all'esame del Senato - A.S. 1638), il quale interviene sulla disciplina di riparto della quota del Fondo assegnata a finalità perequativa, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, riducendo dal 60 al 45 per cento la percentuale di risorse del Fondo da redistribuire nell'anno 2019 tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, ed allungando fino al 2030 il periodo di transizione per il raggiungimento del 100 per cento della perequazione, da attuarsi mediante un progressivo aumento della suddetta percentuale di riparto nella misura del 5 per cento ogni anno a partire dal 2020.

L'articolo prevede, inoltre, una revisione della metodologia per la determinazione della differenza tra le capacità fiscali e il fabbisogno standard - che costituisce il criterio di riparto della quota perequativa del Fondo - da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ai fini della neutralizzazione della componente rifiuti. Per quel che concerne, in particolare, la perequazione della capacità fiscale, l'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario resta confermato, per l'anno 2019, nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare, prevedendo che, dall'anno 2020 tale quota sia incrementata del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno

²⁰ Come quantificato dalla legge n. 208/2015 (co. 17), in relazione alle minori entrate previste per i comuni dalle esenzioni IMU e TASI.

²¹ Per approfondimenti sul tema della composizione e del riparto del Fondo di solidarietà comunale, si rinvia al Tema curato dal Servizio Studi della Camera: ["Le risorse per i comuni: il Fondo di solidarietà comunale"](#).

2029.

Infine, viene rideterminata la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale a partire dall'anno 2020, con un incremento di risorse pari a 5,5 milioni di euro annui, finalizzate ad introdurre un meccanismo correttivo del riparto del Fondo in favore dei piccoli comuni, con popolazione fino a 5.000 abitanti, che presentino, successivamente all'applicazione dei vari criteri di riparto previsti dal comma 449 dell'art. 1 della legge n. 232/2019, un valore negativo del Fondo di solidarietà.



ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

Articolo 1, comma 853
(Assunzioni nei piccoli comuni)

853.All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: « predetto valore soglia » sono sostituite dalle seguenti: « valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale »;

b) al quarto periodo, le parole: « di cui al primo periodo » sono sostituite dalla seguente: « superiore »;

c) al quinto periodo, dopo le parole: « al valore soglia » è aggiunta la seguente: « superiore ».

Il comma 853 novella la disciplina in materia di facoltà assunzionali dei comuni recata all'art. 33, comma 2, del DL n. 34 del 2019, con la finalità di favorire le assunzioni nei piccoli Comuni facenti parte di Unioni di comuni.

La disposizione interviene sulla disciplina che attribuisce ai Comuni la facoltà di assumere a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) non superiore ad un determinato valore soglia, definito con decreto ministeriale.

Il valore soglia è definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti, senza tener conto degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

La norma in esame novella il secondo periodo del comma 2 dell'art. 34, che nel testo vigente demanda ad un decreto ministeriale l'individuazione delle fasce demografiche, dei relativi valori soglia (prossimi al valore medio per fascia demografica) e delle relative percentuali massime annuali di incremento del personale per le Province che si collocano al disotto del predetto valore soglia.

La prima delle novelle recate nella disposizione in commento dispone che il citato decreto ministeriale debba altresì stabilire un valore soglia superiore a quello prossimo al valore medio, cui sono tenuti a convergere i comuni con una spesa di personale eccedente anche la soglia superiore. Ai comuni che registrano un rapporto compreso tra i due valori soglia è fatto divieto di incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (cioè i piccoli comuni) facenti parte di un'Unione di comuni, qualora si collochino al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, è consentito incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato anche se ciò può determinare lo sfioramento della stessa. ciò al solo al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità e sempre che, con l'attivazione delle facoltà assunzionali, non si ecceda il valore superiore. I comuni che procederanno in tal senso collocheranno dette unità in comando presso le corrispondenti Unioni, che ne sosterranno i relativi

oneri, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. Ulteriori novelle sono infine dirette a coordinare le restanti disposizioni dell'art.33, comma 2, del DL 34/2019 con le disposizioni appena illustrate.



ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

Articolo 1, commi 854 e 855

(Rinvio al 2021 del Fondo di garanzia per i ritardi nel pagamento dei debiti commerciali)

854.All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 859, le parole: « A partire dall'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2021 »;

b) al comma 861, le parole: «Limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente con le modalità fissate dal presente comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato SIOPE+ » sono soppresse;

c) al comma 868, le parole: « A decorrere dal 2020 » sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 2021 ».

855.All'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: «Entro il 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 1° luglio 2020 ».

I commi 854 e 855, introdotti al Senato, prorogano al 2021 la decorrenza dell'obbligo per le pubbliche amministrazioni di accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali.

La lettera a) del comma 854 sposta di un anno - portandola al 2021 - la decorrenza dell'obbligo previsto dall'articolo 1, comma 859, della legge n. 145/2018.

L'articolo 1, comma 859, della legge n. 145/2018, detta le condizioni in base alle quali le amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato e dagli enti del SSN (P.A. di cui all'elenco ISTAT), a decorrere dal 2020:

- devono effettuare l'accantonamento nel Fondo di garanzia debiti commerciali, (previsto dal successivo comma 862), se si tratta di amministrazioni che adottano la contabilità finanziaria;
- subiscono le penalità, in termini di riduzione dei costi di competenza per consumi intermedi (previste dal successivo comma 864, in termini di riduzione della spesa per consumi intermedi), se si tratta di amministrazioni che adottano la contabilità economico-patrimoniale.

In particolare si applicano:

- le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864 se il debito commerciale residuo (di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013), rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. Tali misure, in seguito all'integrazione apportata con il D.L. n. 34/2019 (cd. "Decreto crescita"), non si applicano nei casi in cui il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- Le misure di cui ai commi 862 o 864 se le amministrazioni pubbliche medesime rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulla base delle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispetto dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002.

Il comma 862 dispone che entro il 28 febbraio (secondo la modifica apportata, da ultimo, dal cd. "decreto fiscale" n. 124/2019, A.S. n. 1638) dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni che adottano la contabilità

finanziaria stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione. Il comma stabilisce poi i parametri per il calcolo dell'accantonamento sulla base della spesa per Acquisto di beni e servizi ovvero della mancata riduzione del debito commerciali residuo ovvero dei giorni di ritardo nel pagamento.

Il comma 864 stabilisce la penalità, in termini di riduzione dei costi di competenza per consumi intermedi, a carico degli enti che adottano solo la contabilità economico patrimoniale, ad eccezione di quelli del SSN, nell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859.

La *lettera b)* del comma 854 sopprime la previsione del comma 861 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 secondo cui, limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente con le modalità fissate dal presente comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 (relativa all'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente) con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato SIOPE+.

Si ricorda che il citato comma 861 specifica al primo periodo che i tempi di pagamento e ritardo di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2013. Ai sensi del secondo periodo, i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno provveduto a pagare.

La *lettera c)* del comma 854 sposta di un anno - portandola al 2021 - l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 145/2018.

L'articolo 1, comma 868, della legge n. 145/2018 dispone che a decorrere dal 2020 le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a) e al comma 865, lettera a) si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti (di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013) e che non hanno trasmesso alla Piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

Il comma 855 anticipa al 1° luglio 2020 la decorrenza della misura prevista dall'articolo 50, comma 3, del decreto-legge n. 124/2019 (cd. "decreto fiscale", A.S. n. 1638).

L'articolo 50, comma 3, del decreto-legge n. 124/2019 stabilisce che entro il 1° gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009²², che si avvalgono dell'Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI), sono tenute ad inserirvi la data di scadenza della fattura. A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2021 viene meno per le stesse amministrazioni l'obbligo di comunicare mensilmente sulla PCC i dati relativi ai debiti commerciali non estinti e scaduti²³.

²² Si ricorda che la ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT, con proprio provvedimento, ai sensi del comma 3, dell'articolo 1, della legge n. 196/2009, ai fini dell'elaborazione del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni. Per l'anno 2019, l'elenco delle amministrazioni pubbliche è fornito nel Comunicato Istat del 30 settembre 2019 (G.U. n. 229/2019).

²³ Obbligo sancito dall'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge n. 35/2013.